

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

CLXVII.

TORNATA DEL 30 MARZO 1879

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Dichiarazione del deputato Toaldi da iscriversi nel processo verbale della tornata precedente. — Congedi. — Vengono approvati senza discussione gli articoli 1 e 2 del disegno di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio dell'entrata del 1879 — votazione a scrutinio segreto del detto disegno di legge. — Presentazione della relazione sul disegno di legge per l'aggregazione di Bosco Trecase al mandamento di Torre Annunziata. — Svolgimento di una interrogazione del deputato Martini al ministro della pubblica istruzione sui risultati del concorso per la nomina del professore di scultura nello istituto di belle arti di Napoli — Risposta del ministro Coppino -- Il deputato Martini replica brevemente; e gli risponde con brevi osservazioni il ministro. — Il ministro guardasigilli presenta il disegno di legge già approvato dal Senato sulla riforma del procedimento sommario e formale. — Seguito della discussione del bilancio di prima previsione dell'entrata — Il relatore Corbetta chiede di parlare dopo gli oratori iscritti sulla questione sollevata dall'ordine del giorno del deputato Lugli — Il ministro delle finanze Magliani espone l'opinione del Governo su quest'ordine del giorno — Il deputato Lugli dichiara di mantenere il suo ordine del giorno — Il deputato Plebano dimostra che la questione che ora si discute trovasi chiaramente risolta dalla legge sull'imposta dei fabbricati — Il deputato Antengini chiede uno schiarimento al ministro delle finanze — Il deputato Sanguinetti Adolfo loda i criteri seguiti dal ministro per l'applicazione della tassa sui fabbricati: dice però che gli agenti delle tasse non sempre si sono uniformati a quei criteri -- Il presidente della Camera legge un ordine del giorno proposto dal deputato Seismit-Doda, e dichiara chiusa la votazione sull'esercizio provvisorio — Il deputato Lualdi propugna l'esenzione dall'imposta per i fabbricati che hanno uno scopo industriale — Il deputato Corbetta, relatore, risponde agli oratori che hanno parlato su questo capitolo, specialmente riguardo alle industrie, e propone un ordine del giorno — Il deputato Lugli ritira il suo ordine del giorno — Brevi osservazioni del deputato Trompeo — Il presidente legge un ordine del giorno del deputato Visocchi — Il deputato Seismit-Doda ritira il suo ordine del giorno — Il deputato Visocchi svolge il suo ordine del giorno -- Il ministro delle finanze dichiara di non accettare l'ordine del giorno del deputato Visocchi, nè quello del deputato Lugli, ma di accettare invece l'ordine del giorno presentato dal deputato Corbetta, relatore della Commissione — Si approva l'ordine del giorno del deputato Corbetta; e si approva anche lo stanziamento del capitolo 10. — Proclamazione dell'esito della votazione sul disegno di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio dell'entrata.*

La seduta ha principio alle ore 2 pomeridiane.

Il segretario Mariotti legge il processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. L'onorevole Toaldi ha facoltà di parlare sul processo verbale.

TOALDI. Impedito di assistere alla seduta del 28 corrente, dichiaro che, se mi fossi trovato presente, avrei votato l'ordine del giorno Cairoli come era accettato dal Ministero.

PRESIDENTE. Si terrà conto della dichiarazione dell'onorevole Toaldi.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato.)

Si dà lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Camera.

DEL GIUDICE, segretario. (Legge)

2016. La Camera di commercio ed arti della provincia di Alessandria si associa ed appoggia la petizione inoltrata da quella di Livorno contro la tariffa dei dazi doganali sui tessuti di cotone imbianchiti e stampati.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

2017. La Giunta municipale di Maglie appoggia l'istanza del sindaco di Corigliano d'Otranto, diretta ad ottenere che il tronco ferroviario invece da Zollino a Gallipoli, sia stabilito da Corigliano a Gallipoli.

Chiedono congedo per motivi di famiglia: l'onorevole Imperatrice, di giorni due; l'onorevole Lazzaro di tre; gli onorevoli Gattelli, Bizzozero e Sanna di otto.

(Sono accordati.)

APPROVAZIONE E VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio dell'entrata del 1879.

(Si dà lettura del disegno di legge.)

La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla discussione degli articoli. Ne do lettura:

« Art. 1. Fino all'approvazione dello stato di prima previsione dell'entrata per l'esercizio 1879, e non oltre il giorno 15 del mese di aprile del corrente anno, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe vigenti, in conformità del suddetto stato di prima previsione presentato nel 28 settembre 1878 con le variazioni successive, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo progetto di legge per la sua approvazione. »

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo primo.

(È approvato.)

« Art. 2. Fino a nuova disposizione legislativa il Governo del Re è autorizzato a fare, a tutto il giorno 15 del mese di aprile 1879, le spese di costruzioni ferroviarie in corso o dipendenti da leggi anteriori alla presente, stanziando ai relativi capitoli dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici 4 dodicesimi della somma di lire 53,622,066 60 proposta per l'anno 1879 con la nota di variazioni allo stato di prima previsione predetto. (Atti della Camera dei deputati, numero 100 A-bis.) »

Metto ai voti quest'articolo 2.

(È approvato.)

Si passerà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge. Prego gli onorevoli depu-

tati di venire a votare man mano che saranno chiamati, affinché si possa tener nota del nome degli assenti.

Si fa la chiama.

(Il segretario Mariotti fa la chiama.)

Si lasceranno le urne aperte.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Della Rocca a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DELLA ROCCA, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Giunta incaricata di riferire sul disegno di legge per l'aggregazione del comune di Bosco Trecase al mandamento di Torre Annunziata. (V. Stampato, n° 175-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO MARTINI AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Martini ha facoltà di parlare.

MARTINI. Poichè l'onorevole ministro della pubblica istruzione è presente, prego l'onorevole presidente di dare nuovamente lettura dell'interrogazione da me rivolta al ministro stesso, affinché sino da oggi sia determinato in quale tornata della Camera dovrà svolgersi questa interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Martini presentò fino dal 20 del corrente mese una interrogazione al ministro della pubblica istruzione, che fu letta nella seduta del 21 marzo. Ora egli fa istanza che sia fissato il giorno in cui possa svolgerla. Io domando all'onorevole ministro se e quando intenda rispondere a questa interrogazione, che è del tenore seguente:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione intorno ai risultati del concorso per la nomina del professore di scultura nello istituto di belle arti di Napoli. »

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

COPPINO, ministro dell'istruzione pubblica. Se la Camera non si oppone, io posso rispondere anche subito.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro è pronto a rispondere anche immediatamente. Se non vi sono opposizioni, do facoltà di parlare all'onorevole Martini per isvolgere la sua interrogazione.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

L'onorevole Martini ha licenza di parlare.

MARTINI. Poichè la Camera è occupata in argomento tanto grave, qual è quello del bilancio dell'entrata, io non voglio lungamente distoglierne.

La questione è semplicissima. Nella gazzetta ufficiale del 27 dicembre 1878, venne pubblicato un programma di concorso, per la nomina di un professore di scultura nell'istituto di belle arti di Napoli.

Le condizioni del concorso erano queste: il concorso si faceva per titoli, ed i titoli consistevano naturalmente in qualche lavoro di scultura e nelle fotografie di tutte quelle opere che non potendo essere agevolmente trasportate, servissero a mostrare il valore dei concorrenti. Questi erano altresì in quel manifesto invitati a presentare una memoria, ove fossero espresse le loro idee intorno all'arte; e si statuiva che qualora i titoli si riconoscessero insufficienti, si sarebbe proceduto ad un esperimento di fatto tra quelli che avessero raccolto i maggiori suffragi.

Il concorso ebbe luogo, e nessuno degli artisti che vi presero parte fu giudicato meritevole dell'ufficio d'insegnante di scultura nell'istituto di Napoli. Fin qui nulla da osservare: e se io chiedessi all'onorevole ministro il perchè nessuno fu eletto, la mia domanda sarebbe inutile e troppo facile sarebbe la sua risposta, perocchè egli non avrebbe altro da dirmi che: la Commissione ha così giudicato, e che non è lecito a me, deputato Martini, censurare il giudizio della Commissione medesima.

Non pertanto io debbo avvertire che al concorso presero parte due individui i quali hanno già titolo e stipendio di professori aggiunti; ed è quindi un po' strano che uomini, i quali insegnano e sono pagati per insegnare come professori aggiunti, non sieno poi reputati idonei a dare questo insegnamento come professori titolari; imperocchè l'insegnamento è lo stesso e la differenza non consiste che nel nome.

E concorse anche un artista il quale è fra i pochi che abbiano mantenuto in onore la scultura italiana alla mostra di Parigi, dove ebbe una delle grandi medaglie d'oro. È evidente che il pubblico doveva chiedersi: come, due professori aggiunti, ed uno scultore di bellissima e meritata fama, non sono riconosciuti degni d'insegnare la scultura nell'istituto di Napoli? Ed allora si pensò che forse questi scultori non avessero adempiuto bene all'obbligo, che per il programma veniva loro, di esprimere le proprie idee intorno all'arte. Io non dirò nulla di questa condizione imposta dal programma ai concorrenti, ma sono persuaso che l'onorevole ministro stesso forse giudica che essa non avrebbe dovuto avervi

luogo. Imperocchè, come volete domandare ad un artista che vi faccia una memoria sull'arte?

Ma Dio buono! Le memorie sull'arte vanno fino al Laocoonte di Lessing...! Non potete chiedere ad un artista di farvi un trattato di estetica. Ed era cosa vera fino da' tempi di Socrate, e lo diceva egli stesso, che gli artisti sanno fare, ma non sanno poi spiegare ciò che hanno fatto. E per vero, io sarei stato curioso di assistere ai dibattimenti della Commissione giudicante intorno a queste memorie, ed ove non ne fosse stata abbastanza soddisfatta, io volentieri avrei invitato i giudici a stendere una memoria essi medesimi, e credo che non vi sarebbe stata grande differenza fra il loro lavoro e quello degli artisti che da loro si giudicarono. Ma lasciamo andare questo: fatto è che il concorso non portò ad alcuna conclusione.

Era stato stabilito nel programma che dove i titoli non fossero sufficienti nei concorrenti, essi avrebbero dovuto fare un esperimento di fatto da consistere evidentemente nel modellare una figura. Ora, perchè tale esperimento non si fece? Come? Si mette questa per condizione essenziale del concorso, e poi la non si attiene?! Vero è che l'esperimento di fatto non doveva essere compiuto che da coloro i quali avessero ottenuto maggiori suffragi; ma qualcuno avrà pure ottenuti questi maggiori suffragi, a meno che non si voglia ritenere che tutti i concorrenti fossero al di sotto di quel dato merito che assicuri la necessaria idoneità, il che, ripeto, non è supponibile, perchè si dovrebbe venire in tal caso a domandare la destituzione immediata di due professori che insegnano già; si dovrebbe venire oggi a negare un valore, anche modesto, ad artisti i quali hanno una fama indiscutibile.

E, poichè ci sono, aggiungo un'altra sola parola

Io vorrei che l'onorevole ministro mi dicesse quali sieno le idee del Governo su questi istituti di belle arti, imperocchè a Firenze ed altrove (credo anche a Roma) è stata soppressa la cattedra di composizione, e nel riordinare l'istituto di Napoli, quella cattedra si conserva, anzi si restituisce. Ora, bisognerebbe, io dico, essere conseguenti anche in ciò: l'onorevole Coppino capisce meglio ch'io non dica che non si tratta già di una cattedra di più o di una cattedra di meno, ma si tratta di tutto quanto l'ordinamento degli studi artistici, questione che sarebbe fuori luogo toccare oggi. Perciò io faccio questa domanda incidentalmente; la parte principale della mia interrogazione sta qui: come e perchè nel concorso per il posto di professore di scultura nell'istituto di belle arti di Napoli si è creduto di poter pronunciare un giudizio senza che ad una delle condizioni principali del programma si sia soddisfatto. Ecco

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

quello ch'io domando all'onorevole ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole deputato Martini mi ha fatta una domanda diretta, ed è perchè, poste, come egli dice, due condizioni per la eleggibilità del professore di scultura nell'istituto di belle arti di Napoli, una di queste condizioni non si sia attuata; l'altra è una domanda incidentale sul vario ordinamento che ci è tra l'istituto di belle arti di Napoli e tutti gli altri istituti, che in questi ultimi tempi furono modificati. Io prego l'onorevole Martini, e prego la Camera di permettere a me un'altra interrogazione: se, quando si fa un concorso, al ministro dell'istruzione pubblica si debba proprio dirigere una interrogazione col pericolo di ascoltare degli svolgimenti simili a quelli che necessariamente si producono, allorché direttamente o no si discute l'esito di un concorso, e se ciò dato, sarebbe ancora possibile trovare Commissioni composte di uomini che, come quella di cui è parola (sono cinque scultori di bella fama), lascino i loro studi ed il loro paese, si rechino in un luogo che è sede di esame, con l'unico compenso della diaria e del viaggio?

L'onorevole Martini, me lo permetta, apre forse una via pericolosa certamente contro la intenzione sua, ed è questa: Io ritengo che codesto sia un argomento cotanto delicato, da non convenire portarlo alla Camera. Imperocchè mi si può bensì domandare la ragione di una elezione avvenuta o non avvenuta; essendo questo un fatto amministrativo; ma se si sdrucchiela nell'esame delle pratiche del concorso, io dubito che non veniamo ad ottenere un guaio, dove l'onorevole Martini si propone di ottenere un bene.

Fatta questa osservazione, vengo alla domanda dell'onorevole Martini, la quale consiste in questo: il decreto, per cui fu pubblicato questo concorso, dice: « Il concorso sarà per titoli, ed in caso d'insufficienza dei titoli, in modo che non si possa con essi soli decidere della scelta dell'uno o dell'altro professore, si passerà ad un esperimento di fatto. »

Ora ecco le difficoltà che questioni di questo genere fanno incontrare al ministro, il quale non ha da occuparsi molto di sè, ma deve occuparsi molto dei valentuomini che egli chiama.

Per rispondere alla domanda dell'onorevole Martini, debbo domandare all'onorevole Martini s'egli sappia qual sia il giudizio della Commissione, se egli sappia aver essa sentenziato che per insufficienza di titoli non potè proporre alcuno. Questo, l'onorevole Martini deve certo ignorare, perchè il

verbale della Commissione non gli è passato sott'occhio, perciò egli ha dovuto supporre che la Commissione abbia detto non potersi decidere fra l'uno e l'altro. Ma, onorevole Martini, se non si fosse detto questo? Se si fosse detto che i concorrenti erano scultori egregi, ma che non si credeva che avessero le qualità richieste per essere buoni ed utili insegnanti? Se non si fosse domandato un'altra prova perchè si aveva la convinzione che la prova fatta bastava?

MARTINI. No.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sarà no per lei, ma quando mi dice no, cambia la cosa, imperocchè nello stabilire un concorso non si avrebbe in vista di trovare uno, ma s'imporrebbe l'obbligo di trovarlo. Se nel caso nostro non imporrete ai giudici, e non è imposto, l'obbligo di trovare un professore, non potete ordinare loro un altro esperimento quando il giudizio è pronunziato. Si nominano le Commissioni perchè assolutamente trovino un professore? Evidentemente no. Esse debbono vedere se c'è la persona atta ad insegnare, e possono domandare delle altre prove, quando v'è incertezza sull'eleggibilità da conferirsi o la preferenza da darsi. Come volete che si richiami la Commissione ad appurare un dubbio che essa non sente? Tali sono le condizioni del fatto presente. Quindi io prego la Camera di riflettere che nel caso particolare l'alea citato suggerisce solo una nuova maniera per cui i dubbi della Commissione possono essere dissipati.

Quando la Commissione non solleva alcun dubbio, non domanda nulla, allora il concorso è finito.

Io qui mi arresto perchè dovrei ripetere alla Camera l'interrogazione che ho già fatta. Una più ampia discussione obbligherebbe il ministro a riferire su tutti i concorsi che possono essere pubblicati. Ora ne sono stati aperti dal Ministero della pubblica istruzione fino a 65 per cattedre ordinarie, e sono state nominate 34 Commissioni per giudicare delle promozioni dei professori da straordinari a ordinari; è egli possibile che io possa trovare dei giudici se essi sanno che in seguito il ministro può essere interpellato sul come abbiano proceduto nel loro giudizio?

L'onorevole Martini stesso vede quindi che poco per volta i ministri dovrebbero leggere i verbali delle Commissioni. Ma è facile il comprendere che i chiamati a comporre queste Commissioni, non possono aspettarsi che si discuta in Parlamento del modo come essi hanno sentito in opera d'arte. Questo si chiamerebbe falsare la natura delle discussioni parlamentari.

Passo pertanto alla domanda incidentale che mi

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

ha rivolta l'onorevole Martini, e che molto preferisco, perchè, cioè, le scuole di composizione che furono soppresse in tutti quegli istituti che vennero riordinati da qualche tempo a questa parte, non sono state del pari soppresse nell'istituto di Napoli? Questa è una questione alla quale mi pare che si fosse già accennato durante la discussione del bilancio.

Risponderò tuttavia all'onorevole Martini che se avessi fatto io il decreto che riordinò l'insegnamento artistico nell'istituto di Napoli, avrei quivi applicato il principio che fu seguito per gli altri istituti. Io non credo all'utilità della scuola di composizione come insegnamento ordinario; quindi se questa scuola di composizione non incontra l'approvazione dell'onorevole Martini, essa non è approvata neppure da me.

Quando io vidi un decreto alla cui attuazione non mancava che provvedere alla nomina di due professori, il professore d'architettura e il professore di pittura, e quando questo concorso era bandito, ho domandato il perchè della innovazione. L'onorevole Martini riconoscerà che qui c'è un'attenuante. Mi fu risposto, ed ho veduto essere stata la cosa considerata così: la scuola di pittura non si vuole più tenere come un'antica scuola di composizione, ma si disse essere la scuola della tecnica, dell'arte, l'insegnamento dell'arte del colore. La scultura non si disse essere una scuola di composizione, ma soltanto la tecnica del modo di lavorare i marmi.

Evidentemente l'onorevole Martini non mi domanda ora, ad iscrizioni date ed a studi e lezioni incominciate, che io modifichi quel decreto.

Dirò poi all'onorevole Martini che anche sotto la forma tecnica del colore, o della lavorazione del marmo, la scuola mi pare cosa meno opportuna ancora.

Mi permetta poi l'onorevole Martini che, prima di finire, io procuri di liberare un poco la Camera dall'impressione che possono aver prodotte alcune sue parole; ciò mi servirà per due cose, una per dimostrare il pericolo di queste discussioni, l'altra per quietare lo stesso onorevole Martini il quale si è scandalizzato che due professori aggiunti non fossero poi stati ritenuti idonei ad essere professori titolari.

Se vogliamo ammettere lo scandalo, scandalizziamoci tutti, perchè è il fatto ordinario. Ed inverosovvente avviene che professori straordinari presso le Università nei concorsi non pervengano ad acquistare il titolo di professori ordinari presso le Università stesse in cui insegnano.

Quella dell'insegnante è una carriera, una car-

riera di titoli e di stipendi, come è e deve essere una carriera d'intelligenza e di dottrina.

Quindi non è a meravigliare che chi è chiamato in un posto inferiore, per esempio a quello di aggiunto di un professore, non possa talora divenire professore egli stesso. Perciò quegli uomini non debbono mica ritenersi incapaci di essere una volta professori titolari. Il professore aggiunto riceve indirizzo dal professore titolare, e ricalca le orme di quello. I professori aggiunti sono coloro che naturalmente vengono chiamati ad occupare il posto di professore titolare; ma il *multi sunt vocati pauci vero electi* si verifica anche nei vari gradi della carriera dell'insegnamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Martini ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

MARTINI. L'onorevole ministro ha diviso il mio ragionamento in due parti: una ne chiamò *ragionevole*, lasciando supporre che l'altra non sia. Ora se non mi fa velo il soverchio amor di padre per queste due figlie insieme concepite e nate nel tempo stesso, a me paiono ragionevoli tutte e due. È vero bensì che una non sarebbe ragionevole, se io avessi dette le cose che all'onorevole ministro è parso che io abbia dette.

Io non ho domandato il perchè nessuno dei concorrenti fosse giudicato meritevole del posto al quale agognava. Io so benissimo che non posso sostituire il mio giudizio a quello di una Commissione eletta dal ministro; giudizio che io rispetto, a patto che esso sia fondato su tutti gli elementi dai quali il Governo stesso lo volle determinato.

Il discorso dell'onorevole ministro sarebbe giusto se il programma, invece di aver queste parole: « in caso di insufficienza di titoli si passerà ad un esperimento » dicesse: « si potrà passare ad un esperimento » lasciando facoltà alla Commissione esaminatrice di deliberare se l'esperimento doveva o non doveva farsi. Ma quando tassativamente voi dite che si passerà ad un esperimento di fatto in caso di insufficienza di titoli, gli è perchè voi volete per definire il valore rispettivo dei concorrenti, aggiungere ai titoli i voti che i concorrenti stessi sieno per meritare nell'esperimento del quale è parola. Quando voi tralasciate questa prova, voi date diritto ai concorrenti di dire che avete giudicato senza equità e senza legalità, perchè vi è mancato uno degli elementi del vostro giudizio.

Questo credo sia vero, e questo unicamente ho detto senza punto sostituire il mio giudizio a quello della Commissione. Si può egli bandire un concorso con esame orale e scritto, e poi dire: coll'esame orale ho sufficiente cognizione di voi per giudicare,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

e non ho bisogno di esame scritto? Questo sarebbe enorme, secondo me; la Commissione poteva giudicare, come ha giudicato, anche dopo l'esperimento di fatto; ma era suo obbligo di procedere a quello esperimento. L'onorevole ministro chiede se io abbia veduto il verbale della Commissione giudicatrice: non l'ho visto, nè voglio vederlo: qui il processo verbale non ha nulla che fare. Io non voglio, nè posso, lo ripeto, censurare il giudizio, qualunque sia l'opinione che dentro me io ne abbia.

Quando vengo a chiedere al ministro perchè le condizioni del programma non sieno adempiute, non porto innanzi alla Camera questioni delicate, che innanzi ad essa non possano esaminarsi: io esercito il mio ufficio di deputato chiedendo al Governo il perchè a patti stabiliti da lui non sia soddisfatto, perchè il ministro, come gliene correva l'obbligo, non li abbia fatto adempiere.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole Martini dice: Io non giudicai e non giudico la Commissione. Ma egli l'ha giudicata, e la giudica; imperocchè la questione sta in ciò: in caso d'insufficienza dei titoli in modo che non si possa con essi soli decidere della scelta dell'uno o dell'altro professore...

MARTINI. Della scelta, non del rifiuto.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA... il che vuol dire a senso del decreto che voi vi trovate dinanzi ad una eleggibilità che non potete graduare, e per avere lumi maggiori, per essere guidati in questa graduazione di eleggibilità, voi domandate che si aggiunga un'altra prova. Ed è per questo che io aveva anche detto all'onorevole Martini: veda come la sua questione porta innanzi il giudizio della Commissione; perchè (io non voglio leggere qui il giudizio della Commissione, ma lo lascerò leggere privatamente all'onorevole Martini), niuno di questi dubbi è sorto. Sono cinque commissari i quali non ci pensano punto. Non c'è la scelta tra l'uno o l'altro; quindi non può aver luogo quello che è una delle condizioni allorchando una Commissione dubita nello scegliere.

Quindi se nella Commissione ci fosse stato questo dubbio, allora il ministro dovrebbe rispondere del perchè non abbia chiamato la Commissione a decidere colla prova che è riservata nel programma di concorso. Qui la Commissione non dubita punto tra la scelta dell'uno o dell'altro, non aveva da fare questo esame comparativo. La Commissione non ha creduto di dover procedere a quell'altra prova. Ed io credo che è stata nei termini del programma di concorso, e credo che c'è stata, perchè (mi permettano questo per incidente) l'altra Commissione di architettura si è trovata, non per il primo eligibile,

ma per alcuni altri in questa condizione medesima; ed allora se mai il primo eligibile non fosse stato accettato, era disposto a ricorrere al mezzo imposto dal decreto, sicchè l'onorevole Martini deve essere persuaso di questo, e se non è persuaso me ne rincresce, poichè amo che coloro i quali hanno ingegno e parola come ha l'onorevole Martini, possano col loro ingegno abbracciare il vero, e colla parola significarlo; mi rincresce, dicevo, ma ciò non impedisce che io dica che qui si scambia una questione di eligibilità individuale con una questione di comparazione tra due eligibili; ora è per la comparazione fra gli eligibili che è inscritto l'articolo a cui si allude e il desiderio o bisogno di questa comparazione non potè essere sentito dalla Commissione composta di egregi scultori e professori.

Ecco come sta il fatto.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Martini.

IL GUARDASIGILLI PRESENTA IL DISEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE RELATIVE AL PROCEDIMENTO FORMALE E SOMMARIO.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

TAIANI, ministro di grazia e giustizia. Mi onoro di ripresentare alla Camera il disegno di legge per la riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formali e sommari, modificato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della ripresentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito ai signori deputati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA PREVISIONE DELL'ENTRATA.

PRESIDENTE. Veniamo ora al seguito della discussione del bilancio di prima previsione dell'entrata del 1879.

Ieri fu sospesa la discussione sul capitolo 10, per l'imposta dei fabbricati, e fu esaurita quasi completamente, meno per la parte che riflette l'ordine del giorno dell'onorevole Lugli, di cui do lettura:

« La Camera invita l'onorevole ministro delle finanze di prendere a nuovo esame la questione se le macchine e i macchinismi di un edificio debbano concorrere come fattori nell'applicazione della tassa

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

dei fabbricati, e di presentare il più presto possibile un disegno di legge che risolva la questione medesima, e passa all'ordine del giorno.»

Intorno a quest'ordine del giorno si accingevano a parlare l'onorevole relatore e il ministro delle finanze, quando fu chiusa la seduta. Prego adunque ora l'onorevole relatore di manifestare l'opinione della Commissione intorno a questo ordine del giorno.

CORBETTA, relatore. Nella tornata di ieri, quando mi disponevo a discutere quest'argomento, parecchi dei nostri onorevoli colleghi domandarono di parlare. Ora io reputerei più opportuno, se l'onorevole presidente lo crede, che fosse accordata ai medesimi facoltà di parlare. Io poi parlerei in seguito, dopo aver sentito le loro opinioni e dopo che saranno stati svolti gli altri ordini del giorno, che, mi si dice, saranno presentati sull'argomento.

PRESIDENTE. Io naturalmente non ho difficoltà di acconsentire alla domanda dell'onorevole Corbetta; però, prima di aprire una discussione su questo argomento, debbo domandare se l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Lugli sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Ora, essendo quest'ordine del giorno appoggiato, debbo chiedere alla Commissione se l'accetta o no; altrimenti dovrò domandare alla Camera se vuole aprire una discussione intorno a quest'ordine del giorno.

CORBETTA, relatore. La Commissione domanda di sentire innanzi quale sia l'opinione del Governo.

PRESIDENTE. L'esprese ieri l'onorevole ministro delle finanze.

CORBETTA, relatore. Non ha manifestato se accetta o no l'ordine del giorno dell'onorevole Lugli.

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle finanze, ella ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Debbo francamente dichiarare di non potere accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Lugli nel modo come è formulato; ed affinché la Camera vegga quali ragioni mi determinino a non accettarlo, mi permetto di esaminare minutamente la questione. Giuridicamente si possono distinguere due casi. Può accadere che l'opificio appartenga a un proprietario e sia esercitato da un altro; in questo caso il valore locativo dell'opificio, che è rappresentato dal prezzo di locazione pagato dall'esercente al proprietario, si distingue naturalmente dal reddito industriale che è gravato dalla tassa di ricchezza mobile. Così è evidente che il valore locativo rappresentato dalla pigione pagata dall'esercente è la materia imponibile per gli effetti della legge sulla tassa dei fabbricati; e

che il reddito industriale è la materia imponibile per gli effetti della tassa di ricchezza mobile.

Ma quando invece l'istesso individuo è ad un tempo proprietario ed esercente dell'opificio, allora bisogna distinguere parimente il valore locativo dell'opificio, che è materia imponibile per una tassa speciale, dal reddito industriale che è materia imponibile per un'altra tassa.

Come si fa questa distinzione? Si ricorre primieramente al mezzo ordinario dei confronti, al mezzo dell'analogia, se vi sono opifici affittati nella medesima località in condizioni pressochè uguali; e così dal valore locativo di un opificio si determina quello dell'altro. Se questo modo di accertamento non è possibile, allora si ricorre alla presunzione; si dà un valore locativo presunto, si ricorre al giudizio *boni viri* dell'agente delle imposte.

Prima di andare avanti, debbo definire che cosa s'intenda per questo giudizio *boni viri* dell'agente delle imposte. Non è mica un accertamento arbitrario; poichè la decisione dell'agente delle imposte è controllata dalla Commissione locale. Ed anche quella della Commissione locale è un giudizio di prima istanza, il cui pronunciato è sottoposto poi, in grado di appello, alla Commissione provinciale, e quindi, in via di ricorso, alla Commissione centrale.

L'agente delle imposte dunque deve procedere ad una estimazione per via di presunzione, salvo i controlli voluti dalla legge, ed egli ha l'obbligo, come dichiarai ieri, di distinguere esattamente il valore locativo dell'opificio dal reddito industriale; dappoichè un'imposta non si può, non si deve confondere con l'altra; l'una materia imponibile deve essere distinta dall'altra. Ma con quali criteri procederà egli, con quali criteri procederanno le Commissioni esaminatrici del reddito per fare cotesta distinzione?

È questa la questione.

Per quanto sia difficile all'atto pratico di fare coteste distinzioni, io credo che nel testo della legge, nelle norme prescritte dai regolamenti e nei criteri indicati nelle ultime circolari emesse dall'amministrazione sopra questo argomento, si trovi tanto quanto basti perchè sia fatta la giusta applicazione delle leggi d'imposta senza nuocere minimamente agli interessi dell'industria. Ed invero, si tratta di applicare una legge d'imposta sui fabbricati, cioè di esaminare e determinare in via di presunzione il valore locativo di un fabbricato affittato. Il fabbricato ha un valore locativo presunto che varia secondo l'uso cui è destinato. Così il valore locativo di una casa di abitazione è diverso da quello di un magazzino; e il valore loca-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

tivo di un magazzino è diverso da quello dei fabbricati destinati ad uso di opifici. È adunque la destinazione del fabbricato che deve servire a determinare il suo valore locativo, e a stabilire la differenza che esiste tra due immobili che si trovino nelle identiche condizioni, ma destinati ad uso diverso. Indi è che, se il fabbricato ha un valore locativo, e questo varia poi, in una certa misura, per l'uso a cui è destinato, non sarà difficile all'agente delle imposte di determinarlo in modo giusto ed equo, indipendentemente alle macchine, meccanismi e congegni meccanici, che si comprendono in quell'edificio; indipendentemente dal reddito industriale, che si potrà avere dall'esercizio dell'opificio medesimo. Quindi, anche in questo caso, è possibile determinare il valore locativo, facendo astrazione dal valore delle macchine, e dal reddito industriale dell'opificio.

Vi è un solo punto che può dividere la mia opinione da quella dell'onorevole Lugli; ed io amo con tutta sincerità dichiararlo. È possibile, in qualche caso, se si facesse intera astrazione dai congegni meccanici, dai meccanismi che si contengono nel fabbricato ad uso di opificio, avere il valore locativo dell'opificio medesimo? Non è possibile nel caso in cui il meccanismo è talmente compenetrato nelle mura che costituiscono il fabbricato da non poterne fare astrazione. Allora delle due l'una. O si dovrebbe dire che non c'è assolutamente valore locativo di quell'edificio, e dichiararlo esente da imposta; oppure si dovrebbe venire alla conseguenza, che mi pare più naturale, che per avere il valore locativo dell'opificio non si possa fare a meno di tener conto ancora di quei meccanismi, inseparabili dall'opificio medesimo, e che ne formano una parte integrante, una parte assolutamente necessaria. È questo il solo caso, in cui il meccanismo deve essere tenuto presente per accertare il valore locativo dell'opificio. Imperocché in questo caso l'astrazione è impossibile, e, o bisognerebbe dire che non vi è valore locativo, o per determinare questo valore non si può fare a meno di tener conto ancora del meccanismo che fa un *totum unum* coll'opificio.

Qual è adunque il vero punto della divergenza? A che si riduce poi all'atto pratico tutta questa nostra questione? Si riduce a ciò: che tutte le volte che l'opificio è affittato non c'è questione, non si può confondere il valore locativo dell'opificio col reddito industriale, e che quando è possibile di determinare il valore locativo dell'opificio indipendentemente dalle macchine, non si deve tralasciare di farlo; Non rimane quindi che il solo caso in cui è impossibile di avere il valore locativo dell'opificio

indipendentemente dai meccanismi che ne formano parte integrante.

Per la qual cosa se non posso accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Lugli, nella forma tassativa con cui è concepito, non mi ricuso di richiamare a nuovo studio questa questione e di prendere tutti quei provvedimenti che fossero necessari per impedire che mai in nessun caso si venisse a confondere il reddito industriale col valore locativo dell'opificio, e ad aggravare la tassa al di là di quello che la legge prescrive. È quindi son pronto ad accettare un altro ordine del giorno più largo e meno tassativo relativamente all'obbligo che dovrebbe assumere il Governo di studiare e adottare ulteriori provvedimenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Lugli ha facoltà di parlare; ma lo prego di rispondere o sì o no, perchè vi sono sette oratori iscritti prima di lui sul suo ordine del giorno.

LUGLI. Io vorrei pregare la Camera di consentire che la discussione sopra questo capitolo del bilancio, potesse continuare con maggiore ampiezza di quella che finora s'è consentita; inquantochè quella che si compendia in questo capitolo, è una delle questioni più gravi che abbiano mai richiamata la nostra attenzione. (*Interruzioni*)

L'onorevole Visocchi mi avvisa che è la terza o quarta volta che si riproduce questa questione. Ciò prova una volta di più che è ora di finirla e risolverla...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Lugli, lasci procedere regolarmente. Mi dica se mantiene o no il suo ordine del giorno.

LUGLI. Lo mantengo sicuramente.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

LUGLI. Ma... io credevo di poter rispondere...

PRESIDENTE. Onorevole Lugli, sono iscritti sul suo ordine del giorno anche gli onorevoli Plebano, Sanguinetti, Antongini e Lualdi; poi viene il turno dell'onorevole Lugli e finalmente è iscritto l'onorevole Visocchi. Quindi bisogna che dia facoltà di parlare secondo l'ordine con cui gli onorevoli deputati, che ho nominati, l'hanno domandata.

Parli, onorevole Plebano.

PLEBANO. La questione sollevata ieri, intorno al capitolo del bilancio che riguarda l'imposta dei fabbricati non è nuova. Essa sorse già quando si discuteva il disegno di legge per la rinnovazione del censimento dei fabbricati, e parmi anche posteriormente in altre circostanze.

A creder mio questa questione, se potrebbe essere grave ed importante in tema di diritto *constituendo*; per contrario io sono pienamente persuaso che essa

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

non abbia grandissimo fondamento, in tema di diritto costituito, ossia, di fronte alle chiare e precise disposizioni della legge in vigore.

La legge del 1865 che stabilì quest'imposta sui fabbricati e la regge tuttora, ha fatto un'importante distinzione che è essenziale non dimenticare. Essa mentre contempla tutte le costruzioni stabili, fa disposizioni speciali per gli opifici e per gli edifici; volle cioè, che nei ruoli di quest'imposta vi fossero distinti gli edifici e gli opifici. E questa legge ebbe cura di definire che cosa per opificio si dovesse intendere, dichiarando nel suo articolo 5 che: « Sono considerate come opifici le costruzioni specialmente destinate all'industria e munite di meccanismi ed apparecchi fissi. »

Abbiamo dunque, nella legge attuale, per la tassazione dei fabbricati, questa distinzione di edifici e di opifici, ed una definizione ben chiara e precisa di ciò che debba intendersi per opifici.

Ora, qual è la questione che si è fatta, e che si fa? La questione in poche parole, è questa. Si dice: voi nella determinazione del reddito degli opifici dovete fare astrazione assoluta da tutti i meccanismi, e tassare questi opifici come se quei meccanismi ed apparecchi non esistessero. Credo che, in compendio, sia questa esattamente la questione che si fa ora a questo proposito.

Ora io dico: se si ammettesse questo concetto, quale conseguenza ne verrebbe? Evidentemente la conseguenza sarebbe che quella distinzione tra edifici ed opifici, che la legge ha voluto fare, sparirebbe del tutto. Il giorno in cui per la determinazione del reddito di un opificio voi fatte astrazione da tutti i meccanismi, che sono parte integrante di esso, e che lo compongono, che cosa avrete? In molti casi evidentemente avrete più nulla, avrete un ente in nessun modo valutabile; in altri casi avrete non più un opificio, ma un semplice edificio; quindi avrete distrutta quella distinzione che è concetto essenziale della legge. In sostanza, i meccanismi in un opificio, generalmente parlando, sono parte integrante di esso. Non si può avere concetto di un opificio, scartando l'idea dei meccanismi; e quindi facendo astrazione dai meccanismi, voi non avete più ciò che la legge ha voluto indicare e tassare in modo speciale. I meccanismi per un opificio possono sotto un certo aspetto considerarsi quello che sono in un edificio le imposte, le finestre, le porte e tutte le altre cose più o meno ad esso aderenti, ma che ne costituiscono parte integrante ed essenziale. Chi potrebbe pensare che volendo valutare un edificio si potesse fare astrazione da tutto ciò? Mainò, perchè tutto ciò concorre a costituire quell'ente che si chiama edificio.

A me pare per tutto ciò che senza bisogno di trarre in campo il Codice civile e ricorrere all'analogia delle disposizioni di esso, relative agli immobili per destinazione, basta non dimenticare i concetti precisi ed esatti della legge del 1865 per dire che la questione, la quale fu sollevata ieri ed oggi, in sostanza non ha troppa ragione di esistere, e che i meccanismi ed apparecchi che costituiscono un opificio debbono essere tassati con esso, perchè altrimenti l'ente opificio che pur la legge volle tassare non esisterebbe.

Si può volere una legge nuova la quale stabilisca che gli opifici debbono essere tassati come semplici edifici, ed ove sia presentata si potrà discutere se ciò si debba fare; ma finora non abbiamo che la legge del 1865, la quale in modo chiaro e preciso distingue gli uni dagli altri, e quella distinzione non può non essere mantenuta nell'attuazione della tassa.

Si potrebbe fare ed anzi si è fatta un'obiezione e si disse: la distinzione stabilita dalla legge del 1865 è stata fatta unicamente perchè si voleva agli opifici concedere una diversificazione maggiore. Infatti per gli opifici si concesse la riduzione del reddito netto ad imponibile, colla deduzione del terzo anzichè del quarto come è per gli edifici. Questo è il solo scopo di quella distinzione, ma in sostanza la legge non volle far distinzioni tra opifici ed edifici.

Ebbene, io credo che quest'osservazione possa dar base al miglior argomento per oppugnare le tesi di coloro che vorrebbero in sostanza far scomparire nell'applicazione dell'imposta il concetto dell'opificio.

Qual è la ragione per la quale il legislatore ha voluto fare una maggiore diversificazione per gli opifici? Evidentemente il legislatore ha voluto ciò fare perchè negli opifici ci sono le macchine, le quali si guastano facilmente e richiedono una spesa maggiore di manutenzione.

Ora non sarebbe egli assurdo che mentre il legislatore fece questa maggiore detrazione per riguardo appunto alle macchine, avesse voluto poi che delle macchine non fosse a tenersi conto nella determinazione del reddito? È egli possibile il supporre che la legge abbia per la cosiddetta diversificazione del reddito voluto tener conto di un elemento che alla formazione del reddito da tassarsi non sarebbe chiamato? Sarebbe ripeto un assurdo che non si può ammettere.

Per me quindi nella legge del 1865 esiste una speciale e distinta tassazione degli opifici e questa distinzione si dee mantenere, e non si manterrebbe se si accettasse il concetto che vedo domi-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

nare qua e là di tassare gli opifici indipendentemente dalla considerazione delle macchine.

Ma v'ha di più. Facendo astrazione delle macchine in un opificio, ma sapete cosa resta? Cosa succede nella maggior parte dei casi? In molti casi succederà, già lo notai, che avrete un ente che non è più nulla, che non è più valutabile in alcuna maniera, poichè in moltissimi casi le macchine sono talmente insite, formano talmente parte dell'edificio, che facendo da esse astrazione, dell'edificio non rimane più nulla.

In altri casi poi cosa rimarrà? Rimarrà, non so, una qualche tettoia, una qualche baracca che avrà poco o nessun valore locativo. E di ciò sapete quale sarà la conseguenza? Io ve la dirò con una cifra.

Il reddito da tassarsi per gli opifici effettivamente accertato è ora di circa 29 o 30 milioni, vale a dire un reddito imponibile di oltre 19 milioni, con un prodotto d'imposta di 3,168,000 lire. Conseguenza della questione che si è sollevata e si sta discutendo sebbene di apparenze così modeste, sarebbe ove venisse risolta come chi la sollevò vorrebbe, quella di sottrarre all'erario non dico tutti i 3 milioni, ma insomma una buona parte di essi; imperocchè il giorno in cui avete fatto la separazione, l'astrazione che si tratta di fare, voi non avrete più opifici da tassare, non avrete più nulla, ed il reddito ora accertato sparirà o quasi, e sparirà con il danno dell'erario non solo, ma col danno altrettanto grave dei comuni e delle provincie che percepiscono su quest'imposta i centesimi addizionali.

Ora io lo dico francamente: io credo che sia mio dovere come di voi tutti l'opporvi con coraggio e con fermezza a questo sgretolamento, permettetemi la parola, delle imposte che ancora abbiamo. Io ho votato l'abolizione del macinato, ma ho accettato sul serio la formula dell'onorevole Depretis: nè macinato, nè spargio. E quindi per seguire il concetto di questa formula, io mi schiererò sempre dalla parte dell'onorevole ministro delle finanze ogni volta si tratterà di difendere, sulla base delle leggi, gli interessi dell'erario; forse in una sola circostanza mi schiererei contro di lui, quando si trattasse di accettare con troppa facilità delle nuove spese.

E nel caso di cui discutiamo credo avere dimostrato che la legge è contraria alla proposta cotanto dannosa all'erario che fu messa innanzi. Ed io credo altresì che l'interpretazione che il Governo ha dato ora e negli anni passati a questa legge, sia un'interpretazione non solo fondata, ma anche equa, e che non possa darsene una diversa. Potrà domani presentarsi la questione se sia il caso di modificare

la legge attuale; e su questo terreno la discussione potrà essere ampia: io potrei avere un'opinione diversa da quella che manifesto oggi. Ma di fronte alla legge attuale io credo che le disposizioni dettate dal Governo per la sua attuazione, colle circolari del 1877 e del 1878, colle varie circolari, insomma, che il Ministero ha diramato agli agenti su questa materia, sieno perfettamente razionali ed anzi dettate da un largo spirito di equità.

In sostanza, cosa disse il Governo? Disse: tutte le volte che i meccanismi sono talmente infissi, e formano talmente parte dell'edificio che non si potrebbero separare salvo che distruggendo, salvo che abolendo l'edificio, salvo che rendendolo inetto al suo ufficio, allora le macchine si devono valutare insieme coll'edificio, vale a dire l'edificio si deve valutare qual'è. Ma tutte le volte che è possibile scindere il meccanismo dal fabbricato, senza che il fabbricato ne venga danneggiato nel suo concetto di opificio, in questo caso si deve tassare anche il meccanismo colla tassa di ricchezza mobile, ed assoggettare all'imposta sui fabbricati il fabbricato.

Io credo che allo stato attuale della legislazione, il Governo difficilmente potrebbe andare più in là senza offendere la legge, e più, senza offendere gravemente gli interessi dell'erario.

Vi è un'osservazione che ho sentito fare ieri, è che merita certo una risposta. Si dice: ma non vedete, i meccanismi di un opificio sono i mezzi di cui l'industria si serve per produrre; volete voi tassare gli strumenti di un'industria? Ma io rispondo una cosa molto facile; e dico che tale osservazione prova troppo: non sono solo le macchine che sono strumenti di un'industria, ma anche le case, i magazzini, ed anche questi dovrebbero per ciò essere esenti dall'imposta; mentre però la legge attuale senza alcun dubbio le tassa.

In sostanza, ed ho finito, io comprendo che in tema di diritto *constituendo*, si possa studiare se vi sia qualche temperamento da adottare perchè le nostre industrie siano meno tassate, se qualche facilitazione, fors'anche qualche speciale esenzione possa loro essere accordata in talun caso, questo lo capisco: ma di fronte alla legge attuale, finchè la legge sta qual'è, bisogna applicarla: e non può applicarsi con concetti diversi da quelli che furono finora dal Governo seguiti.

PRESIDENTE. Ora dovrebbe parlare l'onorevole Sanguinetti; ma se egli intende di discorrere nello stesso senso dell'onorevole Plebano, sarebbe meglio che parlasse prima l'onorevole Antongini, il quale, probabilmente, discorrerà in senso opposto.

SANGUINETTI ADOLFO. Parli pure l'onorevole Antongini.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

PRESIDENTE. L'onorevole Antongini ha facoltà di parlare.

ANTONGINI. Io parlo semplicemente in generale, e per domandare uno schiarimento al ministro delle finanze.

Quello che preme sapere è se la vigente legge sui fabbricati colpisce i meccanismi come fattori di reddito edilizio. Se li colpisce, il fisco troverà modo, a fronte di qualunque circolare, di colpirli; se non li colpisce, allora non è il caso di distinzione sulla forma dei meccanismi. Se si fa qualche transazione sopra un meccanismo, viene ammesso in tal guisa il principio della rendita fondiaria dei meccanismi; quindi non potrebbe in tal caso eccettuarsene alcuno.

Se, per esempio, il fisco colpisce una trasmissione perchè infissa, non potrà in altro modo colpire un altro meccanismo infisso egualmente? Ci sarebbe in ciò contraddizione, e il fisco non mancherebbe di servirsene. Dunque non è questione di pagare più o meno; è questione di pagare quel che si deve, e conformemente ai principii della legge.

Nessun meccanismo adunque, e neppure le macchine motrici e le trasmissioni possono essere colpite da imposta alcuna. La legge è chiara; è tanto chiara che dal 1865 fino al 1870 è sempre stata in esecuzione, senza mai colpire i meccanismi. Dunque mi pare che, nella mia qualità di industriale, o, meglio, di uno che esercita una industria, debbo sapere precisamente come devono comportarsi i nostri agenti; se si colpiscono i meccanismi, sapere quali sono questi meccanismi; e sapere se essi sono soggetti all'imposta per la totalità, o per una parte sola del loro valore.

Quanto poi alla osservazione dell'onorevole amico Plebano che parlava dei meccanismi infissi, inerenti al fabbricato, per modo che togliendoli non si potrebbe che abbattearlo, io voglio ricordare qui un caso pratico. Noi avevamo una industria alla destra del fiume Sesia; e l'abbiamo trasportata a sinistra del fiume. Tutte le macchine che erano nello stabilimento antico (motori, trasmissioni, ecc.) le abbiamo trasportate nell'altro senza alterare menomamente il fabbricato; in modo che al posto nostro è venuto un fabbricatore di cotone. Da ciò si vede come qualunque meccanismo infisso si può trasportare senza alterare menomamente il fabbricato. Quindi ripeto ancora che per me ritengo che l'unica cosa da farsi sia di non comprendere nessun meccanismo nell'imposta dei fabbricati.

SANGUINETTI A. La questione sollevata ieri dall'onorevole Lugli è così grave per la sua intrinseca natura, che io credo che probabilmente discuteremo una settimana senza metterci d'accordo.

PRESIDENTE. E allora sarà meglio concludere presto. (*ilarità generale — Voci: La chiusura!*)

SANGUINETTI A. Io mi propongo di dimostrare alla Camera che, accettando l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Lugli, non si riuscirebbe a far cosa pratica, in quanto che io ritengo che il concetto di quell'ordine del giorno non possa concretarsi in un disegno di legge.

L'articolo 5 della legge sui fabbricati del 1865 è calcolato precisamente sulla legge sarda del 1851; e come la legge sarda era in perfetta corrispondenza con le disposizioni del Codice albertino, così l'articolo 5 della legge del 1865 corrisponde a quei principii, che sono sanciti, riguardo agli immobili, nel Codice italiano; imperocchè su questo punto vi è perfetta concordanza tra i due Codici.

L'articolo 5 della legge del 1865 considera come immobili quei meccanismi i quali servano all'industria. Ora conseguenza necessaria di questa legge è che si debba in due parti dividere il reddito di cui le industrie sono suscettive; si deve, cioè, determinare la parte del reddito complessivo che si riferisce al fabbricato, e quella che si deve attribuire all'industria.

Questa separazione presenta evidentemente delle serie difficoltà. Però negli Stati sardi l'applicazione di questo articolo di legge non fece sorgere quei lamenti, che sono sorti presso di noi da alcuni anni a questa parte. Ed è naturale che questi lamenti non siano sorti prima del 1859, inquantochè negli Stati sardi l'aliquota erariale dell'imposta era d'assai minore di quella che ora è in vigore, come era immensamente minore l'aliquota delle sovrimposte comunali e provinciali; quindi io comprendo come questa questione non sia sorta negli ex-Stati di Sardegna, e comprendo come sia sorta ora, inquantochè in alcune provincie l'imposta sui fabbricati ha raggiunto dei limiti assolutamente intollerabili. Ma la separazione del reddito degli opifici in due parti, cioè in reddito da imputarsi al fabbricato, ed in reddito da imputarsi all'industria, include una gravissima questione. L'aliquota delle due imposte è così diversa, che si paga più o meno, secondo che la ripartizione si faccia in un modo, o nell'altro.

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile è del 13 20 per cento; e coll'aggiunta del diritto di repartizione e di riscossione può ascendere al 14 o 15 per cento. L'aliquota, invece, dell'imposta sui fabbricati oltrepassa per la parte erariale il 16 per cento.

CORBETTA, relatore. È al 16 25.

SANGUINETTI ADOLFO. Sta bene, del 16 25, come fa osservare giustamente l'onorevole Corbetta; ma

questa imposta erariale viene duplicata, triplicata e quadruplicata dai comuni e dalle provincie; di guisa che mentre per la parte del reddito, che viene considerato come di ricchezza mobile, si pagherebbe il 14 od il 15 per cento, per la parte invece che si considera come reddito del fabbricato si verrebbe a pagare, secondo i casi, il 40, il 50 ed anche il 60 per cento. Quindi evidentemente è interesse dei proprietari di considerare la maggior parte del reddito dell'opificio come reddito di ricchezza mobile, e la minor parte come reddito del fabbricato; ma d'altra parte è interesse del fisco di fare la separazione prudenziale del reddito complessivo in senso affatto opposto.

È questa, a mio modo di vedere, la questione vera; è in questo che sta la ragione della lotta tra i contribuenti ed il fisco per ciò che riguarda gli opifici.

Vediamo ora come l'onorevole ministro delle finanze si è regolato nella revisione dei fabbricati testè compiuta. Ed io, a vero dire, io che non sono così tenero del fisco, non posso a meno, in questa circostanza, di dar lode all'onorevole ministro delle finanze per l'equità con la quale, in questa difficile questione, si è condotto. Sono tre i provvedimenti emanati, relativamente alla questione degli opifici, dall'onorevole ministro delle finanze; cioè tre circolari sotto la data del 3 dicembre 1877, 24 gennaio 1878 e 24 febbraio 1878. Ebbene, io debbo dichiarare che non mi sarei aspettato dall'amministrazione finanziaria tanta equità in una questione come questa. (*Si ride — Interruzioni*) Ne lascio giudicare la Camera, e coloro che più specialmente si occupano della materia. (*Interruzione dell'onorevole Lugli*)

Permetta, onorevole Lugli; vedrà che forse andremo d'accordo su qualche punto: probabilmente c'è qualche agente delle imposte, il quale non si è strettamente attenuto alle disposizioni del Ministero; ma evidentemente queste disposizioni sono così equie, che io, ripeto, non posso che lodarle. Ecco che cosa disse l'onorevole ministro delle finanze nella circolare, ad esempio, del 24 gennaio. Egli ha stabilito certi criteri i quali evidentemente sono equi; ha detto agli agenti finanziari: guardate che non dovete, nel determinare il reddito degli opifici, tener conto di tutti i meccanismi; tenete conto soltanto di quelli che, quando fossero tolti, cambierebbero affatto la natura dell'edificio. Ciò, ripeto, quanto alla determinazione del reddito complessivo, salvo, ben inteso, a farne la distinzione in reddito del fabbricato ed in reddito di ricchezza mobile.

Ecco le testuali parole che trovo nella circolare:
« Convien avvertire che per parti integranti

dell'opificio sono da considerarsi le macchine e i congegni meccanici talmente infissi al fabbricato, che non potrebbero separarsene senza la sostanziale trasformazione del fabbricato medesimo, e senza che esso perda il carattere di opificio. »

Si aggiunge nella circolare: « se oltre i meccanismi, che, come sopra, formano parte integrante dell'opificio, ve ne sono altri mobili, o tali che non possano comprendersi nella medesima categoria, il relativo valore e reddito deve considerarsi come mobile. »

L'onorevole ministro è stato più esplicito ancora nella circolare del 12 febbraio; imperocchè esso si preoccupò di un altro elemento che ha pure qualche valore.

Egli ha detto agli agenti che, in tali accertamenti, debbono seguire criteri informati a larga equità. Nella stessa circolare insiste su questo, che non si debba tener conto dei meccanismi, i quali, quando venissero tolti, non trasformerebbero sostanzialmente il fabbricato. Ha detto di più, ed io proprio ne do lode franca e sincera all'onorevole ministro, ha detto che non si può determinare il reddito degli opifici, senza avere riguardo altresì alle condizioni, più o meno favorevoli, nelle quali versano le industrie a cui gli opifici servono; condizioni che influiscono pure notevolmente sul valore locativo di essi.

Dunque evidentemente il ministro delle finanze ha indicato criteri tali, per cui la revisione dei redditi relativamente agli opifici, avrebbe potuto compiersi senza far sorgere lamenti di sorta. Ma questi suggerimenti furono seguiti da tutti gli agenti delle imposte? Credo di no. Anche a me consta che in qualche città... (*Conversazioni e rumori*)

PRESIDENTE. Li prego, onorevoli colleghi, facciano silenzio.

SANGUINETTI ADOLFO... per determinare il reddito degli opifici, gli agenti sono partiti dal valore dei meccanismi, senza tener conto delle condizioni non floride in cui le industrie versano. A me risulta che altre questioni furono sollevate dagli agenti delle imposte riguardo alla prudenziale ripartizione dei redditi; e mi spiego con un esempio. Nei casi in cui i meccanismi degli opifici sono di pertinenza del proprietario del fabbricato, e non dell'industriale, abbiamo un reddito complessivo, il quale si deve pure ripartire tra reddito da attribuire propriamente al fabbricato, e reddito relativo ai meccanismi: ammettiamo che il riparto sia stato fatto con equa lance.

Il reddito relativo ai meccanismi, che è reddito di ricchezza mobile, in quale categoria deve classificarsi? Qualche agente delle imposte volle considerarlo come reddito di categoria A; il che vuol dire che dovrebbe andar soggetto all'imposta, senza

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

alcuna detrazione. Invece, e con più ragione, sostengono i proprietari debba classificarsi nella categoria *B*; il che vuol dire che dovrebbe assoggettarsi all'imposta con la riduzione del quarto. Questa differenza ha fatto sorgere dei lamenti, che io credo fondati, per parte dei contribuenti; perchè, a mio avviso, questo reddito speciale derivante dai meccanismi, non si può comprendere nella categoria *A*. Per me è un reddito, il quale deriva dall'industria associata al capitale; quindi evidentemente dovrebbe comprendersi nella categoria *B* anzichè nella categoria *A*.

Ora, io vorrei che l'onorevole ministro delle finanze facesse bene attenzione a questa speciale questione, perchè io sono sicuro che egli con la sua equanimità, col suo criterio corretto in fatto di finanze, potrebbe, per questa parte, eliminare i fondati lamenti dei contribuenti.

La questione sollevata dall'onorevole Lugli è ben altra. Egli vorrebbe senz'altro che gli opifici si considerassero come semplici fabbricati. Ma, io domando, se la Camera approvasse l'ordine del giorno dell'onorevole Lugli, il concetto espresso nel medesimo, potrebbe essere concretato in un disegno di legge?

Io non lo credo, o signori, perchè il concetto in esso espresso è il seguente, cioè che nel determinare il reddito di queste costruzioni speciali, non si debba assolutamente tener conto dei meccanismi.

Se noi togliamo dagli opifici i meccanismi, è possibile immaginare che questi fabbricati possano aver per se stessi un reddito?

Tolti i meccanismi, evidentemente si avrebbero fabbricati i quali non sono suscettibili di reddito, e quindi non si potrebbero assoggettare ad imposta. Per me, ripeto, ciò è evidente. Credo però che i lamenti degli industriali siano per un'altra considerazione fondati. Non dirò fondati per rispetto alla imposta sui fabbricati, ma fondati rispetto al nostro sistema tributario.

Che volete mai, o signori? È inutile nasconderci la verità. Sulle industrie si accavallano addirittura delle valanghe d'imposte, come, del resto, su di ogni mento della vita sociale. L'industria non è ancora nata, che il fisco si presenta colla legge del registro e bollo nelle mani, e, prima ancora che si sia prodotto un utile, domanda una tangente del capitale che deve servire ad impiantare l'industria. Non si è ancora messo mano alla lavorazione, che il fisco si presenta colla legge dei dazi di confine, chiedendo il dazio sulle materie prime. Lo so, dal Ministero e da tutte le parti della Camera si è detto e si dice che bisogna abolire i dazi sulle materie prime, ma pur troppo non sono ancora scomparsi per tutte.

Io domando dunque: vogliamo proprio mettere le industrie in condizione di potersi sviluppare? Ma cominciamo a togliere quelle imposte le quali impediscono loro di sorgere.

Si tratta d'industrie, le quali sono esercitate da società per azioni? Ed ecco il fisco colla tassa di circolazione e colla tassa di sorveglianza. È vero che non si sorveglia nulla, e che la sorveglianza governativa non serve ad altro che ad ingannare il pubblico e gli azionisti; ma intanto il fisco comincia; prima ancora che gli utili sieno sorti, a togliere qualche cosa per le tasse di circolazione e di sorveglianza.

Non basta. Io non comprendo l'industria senza che abbia facilità e prontezza nei mezzi di trasporto. Ed ecco che il fisco si presenta all'industriale armato delle tariffe ferroviarie, ed ai prezzi di trasporto già altissimi aggiunge dei decimi cosiddetti di guerra, come se la guerra fosse permanente. Poi naturalmente viene l'imposta dei fabbricati, viene quella di ricchezza mobile e tutte le altre di cui tacerò.

Ora, qual è l'effetto di queste imposte? Io toccherò di volo, perchè sarebbe più che altro una questione accademica, la legge dell'incidenza della imposta. Distinguo i prodotti manifatturieri in due categorie. Prima categoria: prodotti che devono consumarsi all'interno. Per questi, se esiste la concorrenza estera, il cumulo delle tasse si aggrava o in tutto ed in parte sull'industriale; ed allora l'eccesso delle imposte può non solo impedire che l'industria si svolga, ma può anche riuscire ad ucciderla. Se poi la concorrenza estera non esiste, allora evidentemente le imposte si confondono nel costo di produzione, ed aggravano, più che l'industriale, i consumatori.

La seconda categoria sarebbe di quei prodotti che devono servire non solo al consumo interno, ma eziandio all'esportazione; succede lo stesso fenomeno: se sono destinati al consumo interno, la tassa che paga il produttore si riverserà sopra i consumatori; se poi i prodotti vengono avviati all'estero, allora l'industriale sopporterà esso stesso la imposta, o la riverserà sui consumatori, secondo che trovi o no la concorrenza dei prodotti similari stranieri.

La questione, come si vede, è assai complessa, ed assai difficile.

L'onorevole Lugli, col suo ordine del giorno, restringe la questione; la considera solo rispetto alla questione dei fabbricati; vuole che il ministro studi e ci proponga un progetto. Io, a dire il vero, sono nemico degli studi del ministro delle finanze, perchè, pur troppo, gli studi del ministro delle finanze

sono in tesi generale indirizzati ad uno scopo troppo fiscale.

Io vorrei piuttosto che, invece del ministro delle finanze, studiasse il ministro dell'agricoltura e del commercio; perchè la condizione delle industrie in Italia è assai grave.

Per determinare quale sia l'influenza del sistema tributario sulle industrie, per vedere ciò che sia da farsi, bisogna esaminare la questione nel suo complesso. E chi può fare questo studio è soltanto il ministro di agricoltura e commercio, il quale è il naturale tutore delle industrie.

Ma pei fabbricati, per la questione speciale sollevata dall'onorevole Lugli, ha nulla da fare il ministro delle finanze? Io pregherei l'onorevole Magliani di vedere se i criteri da lui sviluppati con tanta saviezza nelle sue circolari, siano stati ovunque osservati dai suoi agenti. Io lo pregherei di continuare in quella via di equità in cui si è messo, e di far sì che gli agenti si uniformino a quella equità che è negli intendimenti dell'onorevole ministro. Per le ragioni svolte, io non potrei assolutamente approvare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Lugli. Se le mie preghiere potessero avere sull'onorevole Lugli una parte di quell'influenza che ha su di lui il suo notturno amico, di cui ci parlava alcuni giorni sono, io vorrei invitarlo a ritirare il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Lualdi avrebbe adesso diritto di parlare; prima però di dargliene facoltà, do lettura di un ordine del giorno, sullo stesso argomento, s'ate inviato tesò alla Presidenza:

« La Camera, confidando che il ministro delle finanze modificherà, colla presentazione di uno speciale progetto di legge, le disposizioni legislative che reggono l'imposta sui fabbricati in quanto si riferisce agli opifici industriali, e cioè coll'intento di favorire l'industria nazionale, passa alla votazione del capitolo.

« Seismit-Doda. »

Ora mi pare che, per procedere regolarmente; io debba chiedere prima di tutto all'onorevole ministro delle finanze se egli accetti questa nuova dizione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Con rincrescimento debbo dichiarare di non potere accettare questa nuova forma di redazione, poichè riproduce sostanzialmente il concetto dell'ordine del giorno dell'onorevole Lugli.

PRESIDENTE. Dunque abbiamo due ordini del giorno.

Intanto dichiaro chiusa la votazione sull'esercizio provvisorio. Si procederà alla numerazione dei voti.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti.)

L'onorevole Lualdi ha facoltà di parlare.

LUALDI. A me rincresce che una consuetudine parlamentare rimetta all'occasione della discussione del bilancio la trattazione di tutti gli argomenti più vitali, secondo me, che riguardano le imposte dirette, le quali rappresentano il ben essere ed il mal essere, il contento ed il malcontento delle popolazioni. Dopo una discussione lunghissima è naturale che in tutti i deputati sia vivissimo non solo il desiderio, ma anche il bisogno di arrivare alla fine. Quando si è sazi non si può più aggiungere nulla senza produrre inconvenienti, e questo è il caso di dire che la Camera è sazia delle discussioni già avvenute questi giorni scorsi e con tutta la buona volontà che deve animare i nostri colleghi rispetto agli interessi del paese, pure vi ha desiderio di venire alla fine. Mi perdoni la Camera questa digressione, la quale ho fatta allo scopo di dimostrare che sento il bisogno di un poco d'indulgenza per le osservazioni che sono costretto a fare (e le farò nel modo il più breve) nell'interesse del migliore svolgimento di queste questioni così gravi.

Ora, se mi è lecita una frase, non essendo io abile nelle circonlocuzioni, secondo me è avvenuta la confusione delle lingue. Noi abbiamo dimenticato, od almeno l'hanno dimenticato in parte gli oratori che mi hanno preceduto, il punto di partenza della legge sui fabbricati.

Nel 1865, riconoscendosi che da una parte era impossibile di venire ad un estimo generale, il quale comprendesse la proprietà fondiaria e quella dei fabbricati, e che per attuare nel resto d'Italia quello che in modo relativamente esatto funzionava in alcune provincie, sarebbero occorsi moltissimi anni e moltissimi milioni, si disse, nel desiderio di far danaro: togliamo dai catasti della proprietà fondiaria le case ed i fabbricati, come quelli che sono soggetti a deperire e ad annientarsi, oppure a sorgere ed a moltiplicarsi in un termine relativamente breve, e sottomettiamoli ad una tassa separata all'infuori del catasto dei beni immobili di natura più stabile, quali sono i fondi rurali, e meno soggetta a fluttuazioni di valori; e così si ideò e si fece votare la tassa sui fabbricati.

Ma nel mentre (e qui mi sia concessa una piccola parentesi) nel mentre si dice che l'industria agricola o l'industria manifatturiera sono due sorelle, la Camera dei deputati ha trattato queste due sorelle in una maniera molto diversa e dirò anche ingiusta. Ha reso giustizia, è vero, alla proprietà agricola disponendo nella legge per l'imposta sui fabbricati, l'esenzione della tassa per tutti i fabbricati in servizio dei fondi, sia per tutti quelli già esistenti, come anche per quelli che si fossero fatti in appresso allo scopo di migliorare ed accrescere la

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

produttività del suolo, nonchè per i fabbricati che servono d'alloggio ai contadini; ed ha fatto benissimo, m'affretto a dirlo; ma dall'altra parte ha tenuto un contegno negativo, anzi ingiusto verso la proprietà industriale. Infatti se si è trovato opportuno di esentare dall'imposta i fabbricati per uso dell'agricoltura, perchè i prodotti di questa avrebbero una minore importanza, ove i fabbricati non vi fossero, tanto più si sarebbe dovuto stabilire l'esenzione per i fabbricati ad uso industriale, inquantochè, se nei redditi agricoli si possono verificare delle perdite periodiche, le quali del resto sono valutate nella formazione del catasto, in quelli provenienti dall'industria c'è tutto il rischio di condizioni sfavorevoli, che sotto forme diverse e tutti gli anni ponno diminuirli o distruggerli. Noi dobbiamo qui riconoscere che con ciò si è fatta una distinzione che non dovrebbe esistere, perchè l'industria bisogna considerarla nel suo complesso. Un industriale impiega un capitale in un fabbricato, ne impiega un secondo in macchine, ed un terzo capitale gli occorre di impiegarlo circolante: ebbene, questi tre capitali devono essere considerati insieme.

Se il prodotto di questi valori riuniti, cioè fabbricato ad uso industriale, macchine e capitale circolante, dà un utile, è giusto che l'industriale paghi una tassa; ma se, nonostante l'impiego di tutti e tre questi capitali, egli, per fallimenti, per ribassi improvvisi di materie prime, o per crisi economiche, come quella che oggi turba, pur troppo, tutte le industrie italiane ed estere, non guadagna, la tassa sul fabbricato ed ogni altra, di cui fosse gravato, lo colpiscono ingiustamente.

Un sentimento di equità e di ragionevolezza quindi avrebbe voluto che i fabbricati ad uso industriale non fossero stati assoggettati alla tassa sui fabbricati, ma che soggiacessero al dominio della tassa di ricchezza mobile.

Ma le esigenze dell'erario erano molte, la rappresentanza degli industriali alla Camera in allora era nulla, e quindi la tassa sui fabbricati anche a carico degli industriali dovette esser subita, perchè nessuna protesta isolata avrebbe potuto avere effetto.

Ma io, fra i pochissimi che rappresentano l'industria alla Camera, forte del sentimento di giustizia che dovrebbe animare la Camera ed i ministri per rendere i tributi giusti ed uguali, io dico che non vi è ragione perchè nel mentre si erano esentati i fabbricati ad uso agricolo e le case che servono di abitazione ai contadini, non si avesse dovuto usare questo stesso trattamento rispetto ai fabbricati degli opifici ed alle case degli operai; perchè tra lavoro agricolo e lavoro industriale, tra lavoratori dei campi e lavoratori delle officine io non vedo nes-

suna distinzione; tutti sono elementi di prosperità e di forza per il paese, possidenti di fondi e proprietari d'industrie, contadini ed operai.

E io non credo che, mentre si fanno agevolanze per dare ai contadini un'abitazione a buon mercato, non si debba fare altrettanto per gli operai, i quali sono i primi a risentire l'effetto della gravissima imposta sui fabbricati; perchè (non illudiamoci, o signori) dessa non pesa soltanto sui ricchi, ma pesa anche sui poveri, perchè il proprietario fa le case secondo il bisogno, e le imposte che paga al Governo, alla provincia, al comune le fa pagare all'inquilino, sia questo un ricco, un impiegato, un operaio.

Una voce. Lo sappiamo.

LUALDI. Lo sanno tutti, è vero; ma non ci si provvede abbastanza.

E io qui mi faccio lecito di dire un'altra verità. Noi dormiamo qui in una pace che, a mio avviso, non ci è consentita. Noi abbiamo una questione sociale latente. Noi dormiamo vicino ad una mina; come industriale io conosco le condizioni miserrime delle classi lavoratrici, ed adempio qui al mio dovere di cittadino e di deputato col dire ciò francamente e di frequente alla Camera, affinchè si faccia di tutto e senza perditempo per migliorarle. Io spero che la Camera non tacerà la mia voce d'importuna. Se qualcuno mentre dormite vi venisse a svegliare e vi dicesse: badate, la casa sta per prendere fuoco, voi lo benedireste d'avervi turbato e tolto al vostro placido sonno.

Ora, venendo ancora alla legge del 1865, essa aveva stabilito una diversità di trattamento, la quale era logica. Essa sul reddito netto delle case ad uso di abitazione accordò la deduzione del quarto per tener conto delle spese occorrenti a mantenere lo stabile nel suo stato regolare; invece per i fabbricati ad uso industriale accordò la deduzione del terzo.

Io ricordo di aver preso parte alla discussione di questa legge. Eravamo a Torino; ed io sostenni infelicemente (perchè le mie parole non ebbero nessun risultamento) la necessità che la deduzione dal terzo fosse portata alla metà. E questo, non per le considerazioni, che così imperfettamente oggi ho esposte, ma per una questione di calcolo aritmetico.

Io diceva: se voi fabbricate una casa ad uso di abitazione e impegnate 100,000 lire, basterà a voi il reddito del 6 per cento, perchè una casa ad uso di abitazione dura moltissimi anni; e voi con una casa di 100,000 lire farete, supponiamo, 2500 metri di abitazione, mentre colla stessa somma di 100,000 lire, se voi fabbricate uno stabilimento ad uso industriale, ne farete 5000 metri. Quelli tra voi che hanno veduto questi stabilimenti, avranno osser-

vato che essi constano di tetto, muri e pavimenti; non ci sono ornamenti, non ci sono lavori fini e di arte dispendiosi. Ma per contrario tutte queste parti dei fabbricati ad uso industriale sono soggette a maggiore deperimento; perchè ivi avete pavimenti di legno, i quali costano moltissimo, e che per i movimenti degli operai e per l'olio e le altre materie che vi si spandono sopra, si logorano presto. Anche i muri per effetto delle oscillazioni inevitabili pel movimento delle macchine, si smuovono e vi si fanno delle crepe. Quindi è che mentre un fabbricato ad uso di abitazione ha la vita di cento ed anche dugento anni, il fabbricato ad uso industriale si calcola che l'abbia di 25 anni. Non voglio mica dire che ogni fabbricato ad uso industriale dopo 25 anni di servizio debba rovinare, no; ma dico che ogni cinque o sei anni l'industriale proprietario della fabbrica è obbligato di rinnovare i pavimenti, di racconciare i muri ed il tetto. Quindi, perchè il deperimento nei fabbricati industriali è di molto maggiore, io calcolava che il loro reddito era giustamente meritevole della deduzione della metà.

La legge ha stabilito adunque pei fabbricati ad uso industriale la deduzione del terzo anzichè del quarto. Ma a questo punto il legislatore ha detto: poichè noi stabiliamo una deduzione del terzo invece del quarto, verrà la tentazione a molti proprietari di fabbricati di far valere al cospetto dell'agente delle tasse come industriale il fabbricato ad uso civile. Ed allora furono espressi i caratteri, per i quali l'agente delle tasse, senza essere tratto in errore, avrebbe potuto distinguere il fabbricato industriale, e cioè la presenza in esso di meccanismi fissi ed in esercizio.

Però, e la deduzione del terzo in confronto del quarto, e l'esistenza dei meccanismi ha indotto in errore parecchi agenti, i quali hanno creduto che la maggiore deduzione del terzo implicasse la valutazione anche del reddito dei meccanismi stessi. E questo ragionamento ha fatto l'onorevole Plebano poco fa, quando diceva che non si poteva fare astrazione dei meccanismi per la valutazione del fabbricato.

Ora io domando: la legge ha funzionato fino al 1875 precisamente nel senso, che io ho adesso accennato, cioè che nel calcolo della tassa dei fabbricati si dovesse soltanto tener conto del fabbricato industriale, e non delle macchine.

Nel 1874, credo, è avvenuto un fatto, ed è bene che la Camera lo conosca, perchè di qui partono tutti gli errori e tutte le tribolazioni, di cui oggi si dolgono gli industriali.

Un industriale di Bergamo, per desiderio di riposo, o per altre circostanze, aveva ceduto in affitto un suo opificio, non so bene se di filanda o di

filatoio di seta, e denunciò all'agente delle tasse due cifre, una relativa al reddito del fabbricato, come aveva fatto sempre, e l'altra relativa al reddito dei meccanismi dati in affitto, il quale doveva cadere sotto il regime della tassa di ricchezza mobile.

Gli agenti delle tasse non sono interessati nel prodotto di questa imposta ad aggio com'è per quella di registro, ma sono però sollecitati dal Governo a fare tutto il possibile nel suo interesse, o coll'adescamento di promozioni e di decorazioni, o colle minacce di traslocazioni, o peggio. E l'agente di Bergamo trovandosi di fronte ad un opificio tutto affittato, fu indotto a sostenere che tutto il reddito di questo affitto doveva essere considerato come reddito del fabbricato. La cosa fu portata avanti il tribunale d'appello di Brescia, e questo, basandosi sugli articoli 412, 413 e 414 del Codice civile (i quali per altri effetti stabiliscono una finzione circa alla natura della proprietà, e considerano morto quello che è vivo, vale a dire, considerano come immobile ciò che è mobile), sentenziò che l'agente delle tasse aveva ragione, e che l'industriale aveva torto. Allora, siccome l'appetito viene mangiando, il Governo, servendosi di quella sentenza, bisognoso, come fu sempre, di fare danaro, mandò, in occasione della rinnovazione del 1875, delle circolari segrete agli agenti delle tasse, accompagnate dalla copia di quelle stesse sentenze, colle quali li invitò, li eccitò a fare miracoli di zelo ed a vedere di riuscire, in ultimo risultato, a cambiare il senso della legge; cosicchè quella legge dei fabbricati, che fino allora, per gli opifici, era stata applicata unicamente nel senso di tassarne il solo fabbricato, si cominciò ad applicarla introducendo nella valutazione del reddito anche quella del reddito delle macchine. E siccome altre vertenze simili erano poscia insorte, e portate davanti ai tribunali, sempre per effetto degli articoli del Codice civile testè menzionati, avevano incontrato sentenze eguali, così il Governo fu incoraggiato ad estendere l'applicazione di questa nuova interpretazione della legge a tutte le provincie del regno. Di qui, tutti i reclami che sono sorti, i quali in parte hanno dato occasione alle circolari attenuanti dell'onorevole ministro delle finanze.

Ora, io farò astrazione dalle ragioni già accennatevi di equità e di giustizia, che, secondo me, avrebbero dovuto determinare la Camera quando si discuteva la tassa sui fabbricati a non sottoporvi quelli ad uso industriale, inquantochè essi una tassa avrebbero egualmente pagata nell'utile denunciato dall'industriale in obbedienza alla legge per la tassa sulla ricchezza mobile.

Accettando e rispettando il fatto compiuto, io

dico ora soltanto: stiamo nel senso vero ed equo, stiamo nei limiti della legge; noi non dobbiamo permettere che un proprietario di un edificio ad uso industriale, sia caricato per un reddito all'infuori di quello del semplice fabbricato.

Perchè? perchè volendolo caricare anche per una minima parte del meccanismo, come l'onorevole Magliani vorrebbe, verremmo a quella contraddizione, alla quale accennava l'onorevole mio amico Antongini. In tutte le cose bisogna essere logici e conseguenti.

Se voi ammettete che una parte dei meccanismi debba essere sottoposta ad una tassa, perchè non ammetterete che debba esservi sottoposta anche l'altra? Qui verreste a commettere una flagrante ingiustizia ed una grande assurdità. Invece io spero che la Camera vorrà accogliere queste osservazioni, e sarà riconosciuto il vero senso della legge, cioè il principio che il solo fabbricato industriale debba essere sottoposto alla tassa, non il meccanismo.

Del resto, io prego i miei onorevoli colleghi, giacchè ho la disgrazia di essere quasi solo contro 500, ad andare negli opifici; e vedranno che non c'è una macchina, che per lavorare non debba essere fissa, o attaccata al muro o inchiodata al suolo; ma quella è una affissione momentanea, precaria.

E se qualcuno di voi volesse visitare i miei due stabilimenti, vi vedrebbe tutte le macchine infisse al muro o al suolo, e se per una ipotesi desiderasse fare acquisto delle macchine stesse, io glielo consegnerei tutte, ed entro dieci giorni egli vedrebbe i miei stabilimenti vuoti affatto di trasmissioni, di ruote, di turbine, e si vedrebbe il solo fabbricato in piedi, sano e senza rotture.

Ed io non capisco come l'onorevole Magliani, che è uomo intelligente, abbia detto ieri che vi sono dei meccanismi, che tolti non permettono allo stabilimento di stare in piedi. Ma è lo stabilimento che porta le macchine non sono le macchine che portano lo stabilimento: c'è qui, mi spiace di rilevarlo, una confusione d'idee. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongano fine alle conversazioni.

LUALDI. Ci sono spesso le colonne di ferro; ma queste non sono macchine, portano la travatura, e quindi certamente non si possono portar via.

Si dice: ma guardate che cosa facciamo, perchè non comprendendo nella valutazione del reddito i meccanismi, si compromette l'interesse delle finanze.

I miei colleghi, i quali conoscono le mie idee circa la protezione del lavoro nazionale, mi renderanno

questa giustizia, che io mi sono sempre curato dell'interesse delle finanze e soprattutto della uguaglianza dei tributi, perchè, come ho detto altre volte, non è tanto il pagare, come il pagare disugualmente che pesa. Ma la finanza non può, non deve essere giovata a spese della giustizia e violando le leggi.

L'onorevole Plebano diceva inoltre: ma se togliamo le macchine, quale sarà il valore che potrà cadere sotto le mani del fisco? perchè, egli diceva, senza macchine un locale industriale non val niente. Ed io gli rispondo: è vero che i fabbricati ad uso industriale, quando cessano dall'esercizio pel quale furono eretti, perdono una parte del loro valore; e questa è una ragione di più in conforto della tesi, che io sosteneva poco fa, che tali fabbricati non dovrebbero esser tassati. Ma ad ogni modo, se uno di quei fabbricati perde le macchine per una determinata industria, si può sostituirvene altre.

L'onorevole Antongini vi ha ricordato poco fa, che egli aveva uno stabilimento di lanificio, in una località sulla destra della Sesia, e che lo ha trasportato sulla sinistra. Ebbene, nel locale primitivo del lanificio Antongini è andata a stabilirsi una industria del cotone. Dunque non è mica esatto che il fabbricato senza macchine non valga nulla. Non bisogna dire delle parole solo per fare impressione, quando si agitano questioni gravissime!

Come diceva poc'anzi, i nostri ministri hanno abituato molto bene gli agenti delle tasse a fare il loro dovere. Se errano non è già per inerzia o per condiscendenza, ma per un'attività e fiscalità vivissime. I fabbricati non si possono nascondere, e niente è più agevole per gli agenti delle tasse del conoscere se essi sono adoperati o no, e se servano per abitazione oppure ad uso industriale. E quindi il fisco avrà sempre modo di ritrarre quello che gli compete.

Non volendo abusare dell'indulgenza della Camera io mi limito a queste poche considerazioni; perchè, come ho già detto, è una questione questa che bisognerebbe trattarla a lungo. Solo ricorderò quello che diceva testè l'onorevole Sanguinetti, pure sostenendo una tesi opposta alla mia, cioè il riguardo che si dovrebbe avere verso questi poveri industriali. Essi impiegano forti capitali, lavorano da mattina a sera per esercitare efficacemente una industria che torni ad utile loro e del paese, vivono spesso inquieti dubitando se i crediti che hanno fuori li potranno esigere. Essi, in fin dei conti, contribuiscono largamente agli introiti dello Stato. Pagano la tassa sui fabbricati, pagano la tassa di ricchezza mobile, conferiscono spesso e sotto varie forme ai proventi delle tasse di registro e bollo,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1879

mantengono degli operai che consumano delle derivate e quindi contribuiscono ai redditi dei dazi di consumo. E poi sapete benissimo che se conseguono dei guadagni, questi guadagni si trasformano; vanno a migliorare l'agricoltura, o vanno a creare delle altre case, oppure danno occasione a dei mutui. Per tutti questi titoli, ripeto, hanno diritto sempre ad avere dallo Stato dei riguardi.

Ma qui, veramente, non si tratta di usare loro dei riguardi. Qui si tratta di ritornare all'applicazione della legge, quale fu intesa per dieci anni, rispettandone lo spirito e la lettera. E lo spirito della legge apparirà più evidente leggendo quella sulla tassa sulla ricchezza mobile e il regolamento relativo. Quivi si trova espresso chiaro e netto il concetto che tutti i meccanismi senza eccezione soggiacciono alla tassa sulla ricchezza mobile; e quindi nessuno di essi può esser considerato come parte del fabbricato. Io non propongo una risoluzione; faccio solo una calda preghiera all'onorevole ministro. La legge per la tassa sui fabbricati riceve nocumento dagli articoli da me ricordati del Codice civile. Vi si ponga rimedio con un disegno di legge, col quale sieno quegli articoli dichiarati di nessun valore rispetto alle leggi tributarie. Si rientri nel senso vero ed equo della legge e non si tribolino gl'industriali con vessazioni continue che li obblighino, essi che hanno già tanto da fare, ad esser sempre alle prese cogli agenti delle tasse, a dover correre di qua e di là, a star sempre in lite, ad avere insomma una vita molestata dal fisco. Io lo dico francamente; si finisca una volta!

E la si finirà con questo articolo di legge, che io invoco, il quale, levando ogni incertezza, conceda al Governo di dare delle istruzioni nette agli agenti delle tasse. E se tutte le leggi d'imposta renderemo a mano a mano più chiare, torremo il pretesto o la possibilità delle applicazioni erronee e contrarie allo spirito della legge stessa, applicazioni che riescono di nocumento al credito del Governo e delle istituzioni parlamentari. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Corbetta, relatore, ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

CORBETTA, relatore. Se la Camera vuole procedere alla votazione...

Altre voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Il relatore ha sempre il diritto di manifestare la sua opinione anche dopo chiusa la discussione.

CORBETTA, relatore. La Commissione del bilancio si è molto occupata di questa questione, come voi potete immaginare; anzi essa fu assai restia (ed io anche più) ad ammettere l'aumento di 7 milioni che era richiesto dal Ministero sul capitolo

della tassa sui fabbricati, appunto perchè calcolando le contestazioni che ancora esistono, aveva ragione di supporre che negli accertamenti contestati, essendo compresi quelli derivanti dalle gravissime questioni, a cui hanno accennato i nostri onorevoli colleghi, le relative decisioni non potessero corrispondere alle presunzioni d'aumento presentate dal ministro delle finanze. Siamo nel campo di una delle imposte le più gravi. È inutile disconoscerlo. Siamo di fronte ad uno dei più grossi oneri del nostro sistema tributario, sia per la enorme quota del 16 25 per cento di tassa erariale, sia perchè i comuni e le provincie, e specialmente i comuni rurali, trovano in essa quasi una delle principali loro risorse, sia per la controversia gravissima sul modo col quale questa imposta colpisce i meccanismi degli opifici, modo che ad alcuni non sembra corretto nè conforme alla legge.

La difficoltà dell'applicazione della legge circa la questione sollevata ieri dall'onorevole Lugli, e Visocchi, oggi largamente discussa dagli onorevoli Lualdi, Sanguinetti, Plebano ed Antongini, io credo derivi dalle disposizioni di legge, e cioè non solo dall'articolo 5 della legge sui fabbricati, di cui ha dato lettura l'onorevole Plebano, ma eziandio dalle disposizioni contenute nel Codice civile.

L'articolo 414 del Codice civile suona: « Sono pure beni immobili per destinazione tutti gli oggetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo od edificio per rimanervi stabilmente. »

Nè ciò è tutto. Voi sapete che per destinazione sono dal legislatore determinati i beni mobili, perfino i piccioni nella colombaia, ed i conigli nelle conigliere. (*Si ride*)

Una voce a sinistra. Mettiamo la tassa dei fabbricati anche sui conigli.

CORBETTA, relatore. Dio ce ne guardi!

PRESIDENTE. Lascino parlare liberamente il relatore senza interromperlo. Vediamo di arrivare alla fine! Ci sono ancora venti oratori iscritti su questo capitolo speciale, e poi ci sono 96 capitoli. Continui, onorevole Corbetta.

CORBETTA, relatore. Io riconosco che le obiezioni sollevate dall'onorevole Lualdi sono di una gravità incontestabile; e riconosco essere molto dubbio se le disposizioni del Codice civile debbano estendersi eziandio alle leggi che si riferiscono alla applicazione delle leggi tributarie del paese.

Però dopo di avere ciò osservato, io non posso disconoscere che, allo stato della legislazione esistente, il ministro, ispirandosi alla legge che aveva sotto mano, si trovava imbarazzato nel fare di più di quello che ha fatto. Ciò osservo, sia a riguardo dell'onorevole Magliani, sia a riguardo dell'amministrazione pre-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

cedente. Imperocchè, è possibile, come osservò l'onorevole Lualdi, che la Camera abbia fatta una dimenticanza in passato nel non stabilire che queste disposizioni della legge comune non dovessero applicarsi all'imposta dei fabbricati; ma ad ogni modo la legge non lo ha detto, e perciò nella mia equanimità sono disposto ad ammettere che il ministro per *placito suo* non poteva credersi autorizzato ad allontanarsi dalle norme che erano a lui segnate dalla legge.

Oltre a ciò niuno può dissimulare che esiste un grave argomento il quale starebbe per una soluzione diversa di quella indicata da alcuni oratori che mi precedettero. Infatti la Camera non può non rammentare come nell'imposta organica sui fabbricati si stabilisce una distinzione di deduzione fra gli edifici e fra gli opifici. In altre parole il reddito effettivo degli edifici, per ridursi ad imponibile, trova nella legge consentita una deduzione del quarto, cioè del 25 per cento; mentre il reddito effettivo degli opifici riducesi ad imponibile con una deduzione del terzo, cioè del 33 per cento.

Vero è, notò l'onorevole Lualdi, che questa disposizione fu ispirata da un altro concetto. Gli opifici reclamano maggiori spese di manutenzione; e perciò il legislatore ha accordato ai medesimi un beneficio maggiore; anzi l'onorevole Lualdi soggiungeva che egli avrebbe voluto portarlo al 50 per cento.

Ma per esporre tutta la verità e per spiegare anche come allo stato delle condizioni presenti io non creda che l'onorevole Seismit-Doda e l'onorevole Magliani potessero fare molto di più di quello che hanno fatto colle loro circolari, è mio dovere il soggiungere, non essere men vero come la legge sui fabbricati stabilisca che non deve tenersi alcun conto di tutti gli altri pesi che possono esistere, vuoi sugli edifici ordinari, sia sugli opifici.

Queste osservazioni spiegano come la questione sia molto complicata, e meriti un nuovo esame, senza che con tale affermazione la Commissione del bilancio intenda fare censura al ministro delle finanze per non avere studiato la questione su cui oggi discutiamo.

Debbo soggiungere con altrettanta franchezza, che innanzi tutto vi ha a far qualche cosa nell'ordine amministrativo per diminuire i lagni del paese nella applicazione di questa imposta. Comprendo che questi particolari forse tedieranno la Camera (*No! no!*), ma mi pare che in così gravi argomenti non sia male il dir tutto. Amministrativamente, a mio modo di vedere, ci sono parecchie cose da fare. (*Benissimo!*) E mi spiego.

Un primo fatto grave, il quale provoca giustamente

molti lamenti nel paese, è il seguente: arriva un agente delle imposte, e si mette a calcolare il valore d'un opificio. Or bene, esso vi trova una macchina, poniamo caso, del valore di 100,000 lire. Allora l'agente delle imposte fa questo ragionamento: questa macchina costa 100,000 lire; al 6 per cento sono 6000 lire di rendita che io accerto. Ora voi scorgete subito come un assurdo di questo genere non si può ammettere per moltissime ragioni. Non si può ammettere perchè questo povero industriale non sa ancora se la macchina che gli costa (per ipotesi) 100,000 lire, potrà rendergli quei servizi che pure potè presumere gli avrebbe reso; non si può ammettere, perchè non c'è industriale al mondo il quale possa essere certo che questa macchina non si guasterà nelle prime applicazioni, o non diminuirà nella sua sperata forza produttiva; non si può ammettere inoltre, perchè non c'è nessun industriale, il quale facendo un bilancio serio, non iscriva nel suo bilancio una quota d'ammortizzazione annuale, come mi pare accennasse assai bene l'onorevole Lugli, per modo che questa macchina in 7, in 8 o in 10 anni trovi la sua completa soddisfazione, ossia il suo completo pagamento. (*Bene! a sinistra*)

Io quindi rivolgo una vivissima preghiera all'onorevole ministro delle finanze, appunto perchè esso vigili onde gli agenti delle imposte non abbiano ad applicare tasse, le quali non siano basate su un criterio esatto della produttività vera od approssimativamente vera, ma invece su un apprezzamento affatto ipotetico, e peggio ancora, perchè non confondano redditi industriali con redditi di fabbricati.

Ma vi ha un altro fatto a cui amministrativamente, secondo il mio modo di vedere, si deve provvedere. Io già lo conosceva, ma testè l'egregio collega, il deputato Merzario, mi mostrò una lettera, in cui il fatto, a cui voglio alludere, viene proprio spiegato all'evidenza. Ecco di che si tratta: s'affitta un filatoio ed una filanda per la somma di 5 mila lire all'anno. Di queste 5 mila lire, 3 mila sono attribuite allo stabile, e 2 mila al noleggio delle macchine e degli strumenti esistenti nella filanda stessa. Ebbene, l'agente delle imposte tassa le 3 mila lire come imposta dei fabbricati e le 2 mila come reddito di ricchezza mobile appartenente alla categoria A.

Evidentemente questo è un errore per riparare al quale non fa bisogno di fare una legge, ma in merito al quale, amministrativamente, il ministro può provvedere. Io riconosco che un ministro delle finanze ha da pensare a molte cose gravissime; ma esso voglia persuadersi che questi provvedimenti, in

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

apparenza piccoli, giovano molto al paese ed al buon andamento della cosa pubblica.

Nel caso concreto, il reddito di cui si tratta, non può essere riguardato come un reddito della categoria *A*: dev'essere bensì compreso fra i redditi della categoria *B*, e giusta la legge organica di ricchezza mobile deve perciò godere la discriminazione dei due ottavi, come tutti i redditi industriali.

Questo fatto io ho voluto citare, imperocchè pare a me che è difficile il voler fin d'ora precisare una soluzione della questione nei modi e termini con cui la vorrebbe precisata l'ordine del giorno dell'onorevole Lugli. D'altra parte credo sia opportuno, che nel consenso di tutta la Camera e del paese, entri il pensiero che qualche provvedimento speciale amministrativo (e se sarà il caso anche legislativo) debba prendersi sull'argomento che ci occupa, affinché l'industria nazionale non trovi nell'applicazione di quest'imposta una delle più terribili concorrenze, cioè a dire un peso paesano così grave che la metta in condizione inferiore rispetto alle industrie estere. (*Vivi segni di approvazione*)

Epperò, quasi a conclusione delle esposte considerazioni, a nome della Commissione del bilancio, ed in questo caso a nome dell'intera Commissione del bilancio, io mi pregio di sottoporre alla Camera il seguente ordine del giorno, che spero vorrà mettere d'accordo le diverse volontà:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, richiama nuovamente la sua attenzione sull'importante questione della tassazione degli opifici, affinché l'imposta dei fabbricati non danneggi l'industria nazionale, e passa all'ordine del giorno. » (*Bene!*)

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Corbetta di mandarmi quest'ordine del giorno.

Prima che la discussione proceda oltre, domando all'onorevole Lugli se persiste nel suo ordine del giorno.

LUGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUGLI. Io confesso di provare un senso di compiacenza di me stesso (*Si ride*) per avere sollevata questa questione; ed io credo del pari che alla Camera non dispiacerà di avere speso due intere giornate per discutere questo capitolo del bilancio. E dico ciò perchè a me pare che l'ordine del giorno presentato ora in nome della Commissione generale del bilancio all'unanimità dall'onorevole relatore Corbetta, mi pare, dico, che quest'ordine del giorno sia per me la più grande testimonianza che io era nel vero, quando sollevava una così grave questione. Dirò di più. Credo che quell'ordine del giorno sia di tal natura, e per l'autorità che ha in sè stesso, e per

i termini, coi quali è redatto, sia di tal natura, io dico, da far sì che il Ministero voglia dar opera immediata per studiare e risolvere questa questione nel senso che io ho vagheggiato, e che ho modestamente sostenuto ieri ed oggi.

Fatte queste dichiarazioni, io ritiro il mio ordine del giorno, e mi associo di buon grado a quello dell'onorevole relatore della Commissione del bilancio.

Devo dire ancora una parola ed è questa.

Siccome al mio ordine del giorno si trovava unita la firma dell'onorevole Trompeo, io naturalmente queste dichiarazioni le faccio per conto mio...

TROMPEO. Chiedo di parlare.

LUGLI. e prego l'onorevole Trompeo di voler associarsi con me nel ritirare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Trompeo ha facoltà di dichiarare se egli mantenga la sua firma, o ritiri, con essa, l'ordine del giorno.

TROMPEO. Non potrei avere alcuna difficoltà di aderire all'invito del mio onorevole amico Lugli di ritirare anche da parte mia l'ordine del giorno che, insieme a lui, ieri ho presentato, e associarmi a quello della Commissione che tende all'identico scopo. Però, prima di fare una esplicita dichiarazione a questo riguardo, desidererei sapere dall'onorevole Seismit-Doda se egli mantenga l'ordine del giorno che ha presentato poco fa e che parmi sia ancora più espressivo.

SEISMIT-DODA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Abbia pazienza un momento; adesso parlerò io. (*ilarità*)

Da un ordine del giorno, il quale pare che stia per essere ritirato, ne nasce un altro (*ilarità*), di cui do lettura:

« La Camera invita il Ministero a prendere i provvedimenti che crederà necessari affinché nell'accertare il reddito imponibile dei fabbricati adatti ad uso di opifici non si tenga giammai conto del reddito dei meccanismi, nè di altro elemento industriale qualunque dell'opificio medesimo.

« Visocchi. »

Dopo questo, sebbene, facendo l'onorevole Seismit-Doda parte della Commissione del bilancio, si possa prevedere la sua risposta, io gli darò facoltà di parlare perchè dica se egli mantenga o ritiri il suo ordine del giorno.

SEISMIT-DODA. L'onorevole relatore della Commissione del bilancio, nel dichiarare che la sua proposta veniva dalla unanimità della Commissione, ha naturalmente compreso me; poichè, prima che egli parlasse, io aveva dichiarato di essere assenziente all'ordine del giorno che i miei colleghi della Commissione avevano avuto la cortesia di mostrarmi. Se

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

io avessi potuto conoscere prima l'ordine del giorno redatto dall'onorevole Corbetta in nome della Commissione, mi sarei risparmiato di presentare il mio.

A presentarlo (mi permetta la Camera di fare una breve dichiarazione) io era mosso da un precedente, che mi impegnava. Nella discussione del bilancio dell'entrata dello scorso anno si agitò a lungo questa questione, nella quale l'onorevole Visocchi, l'onorevole Incagnoli ed altri nostri colleghi esposero gli stessi argomenti che la Camera ha udito in questa lunga ma interessante discussione. Io, allora ministro delle finanze, mi impegnai davanti agli onorevoli interpellanti di studiare la questione. E non solo; ma siccome io era convinto allora (e lo sono anche adesso) che qualche cosa si dovesse fare in questa materia, e siccome ritengo che molto probabilmente l'onorevole ministro troverà la via più spedita se vorrà applicare queste modificazioni in via legislativa, onde togliere ogni equivoco per l'avvenire mi era proposto di presentare un progetto di legge modificativo dell'attuale legge sui fabbricati, relativamente agli edifici industriali.

Questa dichiarazione io feci allora alla Camera; ed oggi io non potei accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Lugli quale fu redatto, perchè mi pareva che prescrivesse troppo determinati confini alla facoltà, che deve essere lasciata al ministro, una volta che egli accetti la massima, e convenga nell'intendimento, che abbiamo comune, di mitigare la soverchia gravanza di questa legge relativamente agli opifici. Per cui, esprimendo la Commissione generale del bilancio questo concetto, in genere, salvo a tradurlo in atto mediante provvedimenti amministrativi, o anche legislativi, come diceva l'onorevole Corbetta, e come indicava il mio ordine del giorno, io mi associo a quello della Commissione e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Ritirato l'ordine del giorno Seismit-Doda, chiedo ora all'onorevole Trompeo se anche egli ritiri la sua firma che rimane sotto l'ordine del giorno Lugli.

TROMPEO. Ritiro anche la mia firma.

PRESIDENTE. Ora domando all'onorevole Visocchi se egli, conoscendo l'ordine del giorno della Commissione, ritira il suo.

VISOCCHI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora chiedo se l'ordine del giorno dell'onorevole Visocchi, il quale non è accettato nè dalla Commissione, nè dal ministro, sia appoggiato. (È appoggiato.)

L'onorevole Visocchi, benchè abbia già parlato in proposito, se vuole ancora aggiungere qualche considerazione in appoggio del suo ordine del giorno ne ha facoltà.

VISOCCHI. La ragione per la quale io ho creduto mio debito di presentare un altro ordine del giorno è la seguente.

L'onorevole Seismit-Doda ha già rammentato alla Camera come nel luglio decorso, ad una interrogazione fattagli da me, e sottoscritta da venti altri colleghi di quest'Assemblea, egli, allora ministro delle finanze, rispose che avrebbe presentato un provvedimento legislativo, per ovviare a quegli'inconvenienti che da noi si lamentavano. Ora, se questa promessa formale data dal ministro alla Camera è rimasta senza effetto, non vi sembra, o signori, che il medesimo potesse avvenire del semplice voto o della richiesta contenuta nell'ordine del giorno proposto dalla Commissione del bilancio?

Ma vi ha ancora un'altra ragione della presentazione del mio ordine del giorno. Noi abbiamo fatto molte istanze all'onorevole ministro Magliani, perchè avesse voluto correggere quelle disposizioni che sembrava fossero in manifesta contraddizione alla legge dell'imposta sui fabbricati scritta com'essa è. E l'onorevole ministro Magliani ci ha dichiarato che egli non si sentiva nella possibilità di far diversamente da quello che aveva fatto.

Ora, quando il ministro vi ha dichiarato che egli non si sentiva nella possibilità di fare altro che quello, di che molti deputati e la Commissione del bilancio medesimo si lamentano, come volete che faccia dei provvedimenti tali da poter contentare i nostri desideri? Questa è la domanda che io faccio all'onorevole Commissione, e alla Camera; quanto a me, io credo che non ci possiamo certamente aspettare niente di meglio. Adunque io ho presentato un ordine del giorno, nel quale si domanda semplicemente, e senza altre tergiversazioni, che nella valutazione del reddito dei fabbricati non sia compreso il reddito delle macchine nè altro reddito industriale qualunque.

Ora io prego i miei onorevoli colleghi di considerare che questa non è solamente una questione finanziaria, non è solamente una questione di protezione all'industria, ma è una questione di esecuzione, e, mi sia permesso di dirle, di violazione di legge, ed io dimostrerò il mio assunto.

Noi abbiamo una legge sulla ricchezza mobile, la quale al suo articolo 6 dice: « Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato i redditi provenienti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nello Stato. »

Dunque i redditi provenienti da industrie sono redditi di ricchezza mobile per effetto di questa legge dello Stato. Ora, io domando, potranno questi redditi considerarsi anche redditi dei fabbricati?

Ma, in nome di Dio, mi pare di no, e quando

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

viene un agente delle tasse, un agente fiscale qualunque, che, per istraforo, vuol far entrare nella tassazione dei redditi dei fabbricati, i redditi di ricchezza mobile, io credo che tutti noi abbiamo il dovere di richiamare, chi ne è responsabile, all'esecuzione della legge pura e semplice come è scritta.

Ho inteso l'onorevole Plebano, il quale ci citava l'articolo 5, come quello che includeva gli opifici nel novero dei fabbricati. Ma io dico all'onorevole Plebano, che l'articolo 5 è posto nella legge solamente ed unicamente a determinare quali sieno gli stabili che debbano godere la diminuzione del terzo sul reddito. E che la cosa sia così non solo lo dico io, non solo si rileva leggendo la legge nel suo contesto, ma lo dichiararono la Commissione e il Ministero nel momento che la legge si discuteva, il che per me equivale ad una esplicita dichiarazione della mente del legislatore.

Sì, o signori, io esposi nella tornata del 4 luglio 1878 che, quando in questa Camera si discuteva il disegno di legge d'imposta sui fabbricati il 7 dicembre 1864, l'onorevole Polsinelli si impensierì di questo fatto e disse: per effetto delle disposizioni del Codice civile vigente, potrebbero gli agenti fiscali volere introdurre il reddito delle macchine nella valutazione del reddito dei fabbricati; e presentò un emendamento per ovviare a tale inconveniente. Il ministro e la Commissione gli risposero: non occorre tale emendamento, perchè è ben chiaro che gli stabili che debbono essere tassati con la imposta dei fabbricati sono dichiarati nell'articolo 1 della legge; e se nell'articolo 5 si tratta d'opifici, se ne tratta solamente per sapere quali sieno e quale deduzione debbano avere, ma è chiarissimo che il reddito dei meccanismi va soggetto all'imposta di ricchezza mobile.

Ora, poste le cose in questi termini, per me non comprendo come il reddito delle macchine degli opifici si possa introdurre nel reddito dei fabbricati, senza una violazione manifesta della legge e di ogni principio di giustizia.

Non voglio abusare della pazienza della Camera, per dimostrare quali e quante siano le ragioni per le quali è un gravissimo errore economico il permettere che il reddito delle macchine venga tassato insieme col fabbricato, cioè con un'imposta adatta agli stabili; ricordo solamente che non c'è il modo di fare la debita deduzione di spese, non c'è il modo di liberarsi a tempo debito dalla tassa, nel caso di diminuzione o cessazione di reddito. Ma mi sia lecito di notare quali siano le tanto temute conseguenze finanziarie del lasciare il reddito delle macchine soggetto all'una imposta piuttosto che all'altra. Parmi che il reddito delle macchine, con la tassa

dei fabbricati pagherebbe lire 10,88 per ogni 100 lire; assoggettato invece alla tassa di ricchezza mobile pagherebbe lire 8,30 per ogni 100 lire. Risparmio alla Camera la lettura dei singoli numeri, pei quali sono venuto a questa conclusione, ma rispondo della esattezza del calcolo.

Ciò posto, se mettiamo che il reddito dei meccanismi possa ammontare in tutto a 5 milioni, questi tassati con la imposta sui fabbricati daranno all'erario un provento di 544,000 lire, tassati come redditi di ricchezza mobile, daranno il provento di 416,000 lire; differenza 128,000 lire.

Questo è tutto; e per non avere questa diminuzione di 128,000 lire, lasciamo in tutti gli industriali italiani il rancore di veder permesso al fisco di violare una legge in loro danno, e di veder che le leggi del regno d'Italia per 10 anni dal 1865 al 1875 ebbero un'applicazione in un modo, dal 1875 in poi ne hanno un'altra.

Io non ho altro da aggiungere a questo riguardo, e raccomando alla Camera il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. A me pare che siamo tutti, o almeno quasi tutti, d'accordo sull'importanza e gravità della questione, e circa lo scopo da conseguire, per far sì che senza equivoci, senza dubbi nè di teorie, nè di applicazione, i meccanismi degli opifici non siano soggetti alla tassa fondiaria, ma soltanto alla tassa di ricchezza mobile; ciò che in altri termini significa che si distingua sempre nettamente, siccome dichiarai ieri, e ripeto oggi, il valore locativo dell'opificio come fabbricato dal valore industriale dell'opificio medesimo.

La legge però ha forse potuto avere applicazione diversa da questo concetto che è il vero, e il solo conforme agli interessi industriali. Che cosa occorre di fare? Occorrono, o signori, provvedimenti legislativi? Ecco la questione.

Io ho sentito nella Camera opinioni diverse; lo stesso onorevole Visocchi ha detto prima che bisognava presentare una legge interpretativa o modificativa; ma poi si è intrattenuto a dimostrare, come la legge esistente sia stata violata. Altri oratori hanno sostenuto la necessità di una nuova legge; altri hanno detto che non occorre una legge nuova, e che bisogna invece far eseguire le leggi esistenti come sono, ma intese nel loro spirito, non tradite nella loro applicazione. In tale divergenza di opinioni è necessario di studiare, se occorra, o pur no, un nuovo provvedimento legislativo.

Vi è però una seconda questione. I provvedimenti amministrativi che sono già stati dati su questa materia, e che attestano l'amore con cui l'ammini-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

strazione ha studiato il problema, sono essi sufficienti a derimere ogni equivoco, sono stati bene intesi e bene applicati? Anche in questo le opinioni non mi sembrano concordi. Dappoichè alcuni oratori li ritengono difettivi, insufficienti, non abbastanza espliciti; altri, pur dichiarandoli sufficienti ed espliciti, dicono che nell'applicazione, gli agenti delle imposte, e con essi le Commissioni locali e provinciali e la Commissione centrale per la tassa fabbricati e di ricchezza mobile, non li hanno applicati nel loro vero senso, e con quella larghezza di vedute che ispirarono i ministri che ebbero ad adottarli.

Per la qual cosa occorre aggiungere altri provvedimenti amministrativi a quelli di già esistenti? Occorre dare altre istruzioni, perchè questi provvedimenti abbiano intera e piena applicazione?

È cotesto, come vedete, o signori, un nuovo argomento di studio. In questo contrasto di opinioni io non saprei a qual partito appigliarmi, nè potrei decidere se sia necessario o pur no, di prendere nuovi provvedimenti legislativi, o amministrativi; o di dare istruzioni perchè l'applicazione della legge sia intera ed esatta, in armonia allo spirito di essa, ai provvedimenti emanati dall'amministrazione e allo scopo che vogliamo raggiungere.

Onde è, che io devo ripetere, di non essere in grado di accettare ordini del giorno tassativi, come quello dell'onorevole Lugli, o dell'onorevole Visocchi; ma accetto di buon grado l'ordine del giorno della Commissione generale del bilancio, il quale invita il Ministero a studiare nuovamente la grave questione, sia per vedere se occorra una legge interpretativa o modificativa, sia per vedere se i provvedimenti dati finora siano sufficienti, e se nell'affermativa sieno stati bene intesi e bene applicati. Vedo con molto piacere che l'onorevole Lugli si è associato all'ordine del giorno della Commissione generale del bilancio, e spero che gli onorevoli proponenti di altri ordini del giorno vorranno fare lo stesso.

PRESIDENTE. Ora dunque verremo ai voti. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro accetta l'ordine del giorno proposto all'unanimità dalla Commissione del bilancio, ordine del giorno il quale ha la precedenza su quello dell'onorevole Visocchi, perchè più largo, anzi di carattere sospensivo. Per conseguenza metto prima ai voti l'ordine del giorno della Commissione, che rileggo:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, richiama nuovamente la sua attenzione sulla importante questione della tassazione degli opifici, affinchè l'imposta sui fabbricati

non danneggi l'industria nazionale, e passa all'ordine del giorno. »

(È approvato.)

Si voterà ora lo stanziamento del capitolo 10 nella somma di lire 61,325,000.

(È approvato.)

Capitolo 11. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 174,205,244 51.

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI A. Non è una questione *de jure constituendo* che io tratto, bensì una questione *de jure constituto*...

PRESIDENTE. Onorevole Sanguinetti, deve svolgere lunghe considerazioni? Perchè mi pare che la Camera sia stanca.

Voci. A domani! a domani!

SANGUINETTI A. A domani, non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Vedo che molti onorevoli deputati già se ne vanno e sarà meglio levare la seduta.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione sul disegno di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio dell'entrata del 1879.

Presenti e votanti	252
Maggioranza	127
Voti favorevoli	230
Voti contrari	22

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle 5 25.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del bilancio di prima previsione dell'entrata per l'anno 1879;

2° Interpellanza del deputato Cavallotti al ministro dell'interno sui criteri del Governo e sul contegno delle autorità nei fatti ultimamente accaduti a Milano, Genova, Anghiari;

3° Interrogazione del deputato Liroy allo stesso ministro intorno ai disordini avvenuti a Chioggia e a Milano;

4° Interrogazione del deputato Codronchi ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia sulle recenti dimostrazioni repubblicane avvenute in alcune città del regno, e sugli intendimenti del Governo di fronte all'agitazione dei partiti sovversivi;

5° Interpellanza del deputato Marcora al ministro dell'interno sul contegno tenuto dal Governo in

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1879

occasione delle commemorazioni del 6 febbraio e delle cinque giornate di Milano;

6° Interrogazione del deputato Catillo al ministro di grazia e giustizia sulla responsabilità dei ministri e dei pubblici funzionari;

7° Interrogazione del deputato Pasquali al ministro dei lavori pubblici intorno alla condizione degli impiegati della rete ferroviaria dell'Alta Italia.

Discussione dei disegni di legge:

8° Costruzione di nuove linee di complemento della rete ferroviaria del regno;

9° Modificazioni della legge 8 giugno 1873, relativa alle decime ex-feudali nelle provincie napolitane e siciliane;

10. Trattamento di riposo degli operai dell'arsenale marittimo di Napoli e del cantiere di Castellammare;

11. Aggregazione di alcuni comuni al circondario di Palermo.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Reggente l'ufficio di revisione.